

Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)

del 27 ottobre 2010 (Stato 1° giugno 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 148a capoverso 3, 149 capoverso 2, 152, 153, 168, 177 e 180 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura;
visti gli articoli 26 e 49 capoverso 3 della legge del 4 ottobre 1991² sulle foreste;
visto l'articolo 29f capoverso 2 lettera c della legge del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente;
visto l'articolo 19 capoverso 2 lettera c della legge del 21 marzo 2003⁴ sull'ingegneria genetica;
in esecuzione della Convenzione internazionale del 6 dicembre 1951⁵ per la protezione dei vegetali;
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁶ sugli ostacoli tecnici al commercio,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'utilizzo di organismi nocivi particolarmente pericolosi e di merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- b. la produzione di vegetali e di prodotti vegetali potenzialmente portatori di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- c. la vigilanza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- d. l'utilizzo di piante infestanti particolarmente pericolose, nonché la vigilanza e la lotta contro di esse.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

RU 2010 6167

1 RS 910.1

2 RS 921.0

3 RS 814.01

4 RS 814.91

5 RS 0.916.20

6 RS 946.51

- a. *organismi nocivi*: specie, ceppi o biotipi di vegetali, animali o agenti patogeni potenzialmente nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali;
- b. *merci*: vegetali, prodotti vegetali e oggetti come materiale da imballaggio e di produzione nonché mezzi di trasporto;
- c. *piante infestanti particolarmente pericolose*: vegetali alloctoni che possono provocare danni economici ed ecologici alle superfici agricole utili, nella regione d'estivazione e nell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e che a causa delle loro caratteristiche particolarmente pericolose devono essere combattute;
- d. *vegetali*: piante vive e parti vive di piante specificate, sementi comprese;
- e. *parti vive di piante*:
 1. frutti – in senso botanico – diversi da quelli conservati con surgelamento,
 2. verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento,
 3. tuberi, bulbi e rizomi,
 4. fiori recisi,
 5. rami con foglie o aghi,
 6. alberi tagliati, con foglie o aghi,
 7. foglie, fogliame,
 8. colture di tessuti vegetali,
 9. polline vivo,
 10. nesti, talee, marze,
 11. sementi in senso botanico, destinate a essere seminate;
- f. *prodotti vegetali*: prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;
- g. *piantazione*: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurare la loro crescita oppure la riproduzione o moltiplicazione ulteriore;
- h. *alberi e arbusti forestali*: essenze che possono servire all'adempimento delle funzioni forestali, segnatamente i rappresentanti dei generi menzionati nell'allegato 11;
- i. *zona protetta*: zona nella quale:
 1. uno o più organismi nocivi particolarmente pericolosi insediati in una o più parti del territorio non hanno carattere endemico né sono insediati, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, o
 2. a causa di condizioni ecologiche favorevoli esiste per determinate colture il pericolo di insediamento di taluni organismi nocivi particolarmente pericolosi, nonostante tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati in Svizzera;
- j. *zona contaminata*: zona nella quale la diffusione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso è tale che si rinuncia a una strategia di eradicazione;

- k. *focolaio isolato*: singoli vegetali isolati contaminati, nonché loro dintorni, situati al di fuori della zona contaminata;
- l. *oggetti protetti*: popolamenti di vegetali pregiati, ospiti di organismi nocivi particolarmente pericolosi, nonché loro dintorni in un raggio definito, che sono protetti nonostante si trovino in una zona contaminata;
- m. *messa in commercio*: trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito;
- n. *materiali da imballaggio in legno non lavorato*: materiali da imballaggio come casse, gabbie, cilindri, palette di carico semplici, piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli e accessori;
- o.⁷ *Stati terzi*: tutti gli Stati, tranne la Svizzera, il Principato del Liechtenstein e gli Stati membri dell'Unione europea (UE); le isole Canarie e i dipartimenti e i territori francesi d'oltremare sono considerati *Stati terzi*;
- p. *utilizzo di organismi nocivi particolarmente pericolosi, merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi o piante infestanti particolarmente pericolose*: ogni attività con organismi nocivi particolarmente pericolosi, merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi o piante infestanti particolarmente pericolose, in special modo l'importazione, la messa in commercio, la detenzione, la moltiplicazione e la diffusione;
- q. *importazione*: introduzione nel territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione);
- r. *passaporto fitosanitario*: documento per il commercio, all'interno della Svizzera o con l'UE, di merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (all. 5 pt. A), il quale comprova l'adempimento delle prescrizioni fitosanitarie;
- s. *certificato fitosanitario*: documento ufficiale per il commercio, con Stati terzi, di merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (all. 5 pt. B), il quale comprova l'adempimento delle prescrizioni fitosanitarie.

Art. 3 Organismi nocivi particolarmente pericolosi e piante infestanti particolarmente pericolose

¹ Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sono elencati negli allegati 1 e 2.

² Le piante infestanti particolarmente pericolose sono elencate nell'allegato 6.

Art. 4 Zone protette

Le zone protette sono elencate nell'allegato 12.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

Capitolo 2:**Utilizzo di organismi nocivi particolarmente pericolosi, merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi e piante infestanti particolarmente pericolose****Sezione 1: Detenzione, moltiplicazione e diffusione****Art. 5** Divieti

¹ Al di fuori di un sistema chiuso sono vietate la detenzione, la moltiplicazione e la diffusione dei seguenti organismi:

- a. organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte A e 2 parte A, in qualsiasi forma e stadio, nonché di vegetali o parti di vegetali da essi contaminati;
- b. piante infestanti particolarmente pericolose menzionate nell'allegato 6; e
- c. organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte B e 2 parte B, in qualsiasi forma e stadio, nonché i vegetali o le parti di vegetali da essi contaminati.

² Il dipartimento competente può vietare la coltivazione e la messa in commercio di vegetali e di parti di vegetali molto sensibili a un organismo nocivo particolarmente pericoloso o che manifestamente ne favoriscono la diffusione.

³ Se è possibile escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi o di piante infestanti particolarmente pericolose, l'Ufficio federale competente può autorizzare deroghe per la detenzione e la moltiplicazione di tali organismi nocivi al di fuori di un sistema chiuso:

- a. a scopo di ricerca;
- b. a scopo di diagnosi;
- c. per la conservazione di risorse fitogenetiche direttamente minacciate per l'alimentazione e l'agricoltura.

Art. 6 Obbligo di intervento e di notifica

¹ Chiunque utilizza merci che possono essere contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2, o produce simili merci, prende tutte le misure necessarie per evitare una tale contaminazione.

² Chiunque sospetta o constata la presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi su merci o colture, lo notifica immediatamente al servizio cantonale competente.

³ Chiunque sospetta o constata la presenza di piante infestanti particolarmente pericolose su colture agricole o nell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, lo notifica immediatamente al servizio cantonale competente.

⁴ In una zona contaminata l'Ufficio federale competente può abrogare l'obbligo di notificare l'organismo in questione, tranne che per le aziende omologate in virtù degli articoli 29 e 30.

Sezione 2: Importazione

Art. 7 Divieti di importazione

¹ Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l'importazione sono elencati nell'allegato 1 parte A.

² Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l'importazione in caso di contaminazione di determinate merci sono elencati nell'allegato 2 parte A.

³ Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l'importazione in determinate zone protette sono elencati nell'allegato 1 parte B.

⁴ Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l'importazione in determinate zone protette in caso di contaminazione di determinate merci sono elencati nell'allegato 2 parte B.

⁵ Le merci di cui è vietata l'importazione sono elencate nell'allegato 3 parte A.

⁶ Le merci di cui è vietata l'importazione in determinate zone protette sono elencate nell'allegato 3 parte B.

Art. 8 Condizioni per l'importazione da Stati membri dell'UE

¹ Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera (all. 5 pt. A sez. I) possono essere importate da Stati membri dell'UE se:

- a. sono accompagnate da un passaporto fitosanitario giusta l'allegato 9;
- b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione II.

² Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette (all. 5 pt. A sez. II) possono essere importate in una zona protetta se:

- a. sono accompagnate da un passaporto fitosanitario recante l'indicazione «ZP» secondo l'allegato 9;
- b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione II e parte B.

Art. 9 Condizioni per l'importazione da Stati terzi

¹ Le merci menzionate nell'allegato 5 parte B possono essere importate da Stati terzi se soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione I e sono accompagnate da:

- a. un certificato fitosanitario giusta l'allegato 7;
- b. un documento fitosanitario di circolazione secondo l'articolo 1 capoverso 3 lettera c della direttiva 2004/103/CE⁸; o

⁸ Direttiva 2004/103/CE della Commissione del 7 ott. 2004 concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'all. V pt. B della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso

c.⁹ un certificato fitosanitario o qualsiasi altro documento, come lettere di vettura o bollette di transito, munito di un «visto» giusta l'articolo 13c paragrafo 3 della direttiva 2000/29/CE¹⁰.

² I materiali da imballaggio in legno non lavorato soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione I e sono trattati e marchiati in conformità con l'allegato 10.

³ Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette (all. 5 pt. B sez. II) possono essere importate in una zona protetta se soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte B e al capoverso 1 lettere a, b o c.

⁴ Le merci giusta i capoversi 1–3 possono essere importate unicamente da aziende omologate. L'Ufficio federale competente omologa un'azienda e le attribuisce un numero di omologazione. Un'azienda omologata notifica all'Ufficio federale competente ogni modifica delle informazioni fornite all'atto dell'omologazione.

Art. 10 Importazione di merci suddivise, immagazzinate o dotate di un nuovo imballaggio in Stati terzi

Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (all. 5 pt. B) che sono state suddivise in partite, immagazzinate o dotate di un nuovo imballaggio in uno Stato terzo, sono accompagnate, all'atto dell'importazione, da un certificato fitosanitario di riesportazione secondo l'allegato 8 e dal certificato fitosanitario del Paese d'origine o da una copia certificata conforme.

Art. 11 Certificato fitosanitario

¹ Il certificato fitosanitario è redatto in lingua tedesca, francese, italiana o inglese.

² Se il certificato fitosanitario non è presentato in una di queste lingue, il Servizio fitosanitario federale (SFF; art. 54) può esigere una traduzione, in una delle suddette lingue, certificata conforme dall'autorità fitosanitaria competente.

³ Il certificato fitosanitario non può essere stato rilasciato oltre 14 giorni prima del giorno in cui i vegetali hanno lasciato il Paese di spedizione.

⁴ In caso di deroghe e di esigenze fitosanitarie particolari di cui all'allegato 4 parte A sezione I e parte B, il SFF può esigere che il certificato fitosanitario sia completato con una dichiarazione secondo la Convenzione internazionale del 6 dicembre 1951 per la protezione delle piante la quale confermi che la merce, il suo imballaggio nonché il suo luogo di origine e i dintorni di tale luogo sono esenti da determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi.

dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

¹⁰ Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 mag. 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2010/1/UE, GU L 7 del 12.1.2010, pag. 17.

⁵ Le aziende omologate conservano per almeno tre anni una copia del certificato fitosanitario munita di un «visto» o, qualora il «visto» fosse stato apposto su un documento alternativo come una lettera di vettura o una bolletta di transito, conservano una copia di tale documento alternativo.

Art. 12¹¹ Deroghe per l'importazione di merci

¹ L'Ufficio federale competente può escludere temporaneamente dal divieto di importazione le merci la cui importazione è vietata secondo l'allegato 3 parte A se:

- a. sono state temporaneamente escluse dal divieto di importazione nell'UE; e
- b. è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

² Ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza, l'Ufficio federale competente può stabilire agevolazioni per:

- a. le merci importate nel quadro del traffico turistico;
- b. il trasloco di masserizie, oggetti ereditati e corredi nuziali.

Art. 13¹² Deroghe per scopi scientifici

¹ L'Ufficio federale competente può autorizzare l'importazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi e di merci di cui all'allegato 3, nonché di merci che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 8 e 9 se:

- a. l'importazione è effettuata per la ricerca, la selezione, la moltiplicazione o la diagnosi; e
- b. la diffusione di tali organismi nocivi particolarmente pericolosi e delle piante infestanti particolarmente pericolose è esclusa.

² Può vincolare l'autorizzazione a oneri e condizioni concernenti il trasporto degli organismi nocivi o delle merci importate e il loro utilizzo nel luogo di destinazione. In particolare può esigere un certificato fitosanitario e ordinare che la merce importata sia messa in quarantena.

Art. 14 Deroghe a determinate condizioni

¹ Il dipartimento competente può stabilire che, a determinate condizioni, non si applichino le esigenze giustificate dall'allegato 4 parte A sezione II e parte B, segnatamente se i vegetali:

- a. non sono destinati alla piantagione; e
- b. sono contaminati solo lievemente dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell'allegato 1 parte A o nell'allegato 2 parte A.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

² Se i vegetali sono destinati alla piantagione esso può stabilire una deroga sulla scorta di un'analisi del rischio riferita all'organismo nocivo se, parallelamente, sono fissati valori di tolleranza per gli organismi nocivi menzionati nell'allegato 2 parte A sezione II.

³ Per vegetali destinati alla piantagione si intendono i vegetali:

- a. già piantati e destinati a rimanere piantati o a essere ripiantati dopo la loro messa in commercio; o
- b. che saranno piantati solo dopo la loro messa in commercio.

Art. 15 Obbligo di controllo e servizi preposti al controllo

¹ Prima dell'importazione, le merci provenienti da Stati terzi che devono essere sottoposte a un controllo fitosanitario nel Paese d'origine o nel Paese di spedizione (allegato 5 parte B) sono controllate e liberate dal SFF se:¹³

- a. sono sprovviste del «visto» sul certificato fitosanitario o su un documento alternativo come una lettera di vettura o una bolletta di transito; o
- b.¹⁴ sono accompagnate da un documento fitosanitario di circolazione secondo l'articolo 1 paragrafo 3 lettera c della direttiva 2004/103/CE¹⁵, dal quale emerge, conformemente alle indicazioni di cui alle rubriche 7–9, che le merci non sono state sottoposte a un controllo fitosanitario completo in uno Stato membro dell'UE.

² L'Ufficio federale competente può prevedere che per le merci da controllare il controllo fitosanitario venga effettuato con minore frequenza se, in base alle esperienze fatte con importazioni precedenti di materiale della stessa origine, si può partire dal presupposto che esse non siano contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte A e 2 parte A. A tal fine possono essere prese in considerazione anche esperienze fatte dall'EU con importazioni da Stati terzi in Stati membri dell'UE.

³ Se la situazione fitosanitaria lo esige, l'Ufficio federale competente può, nei limiti delle proprie competenze, estendere l'obbligo di controllo alle merci menzionate nell'allegato 5 parte A provenienti da Stati membri dell'UE.¹⁶

⁴ ...¹⁷

⁵ L'UFAG pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio l'elenco dei servizi preposti al controllo fitosanitario e i relativi orari di apertura.

⁶ Il SFF può, d'intesa con le dogane, eseguire il controllo in un altro luogo idoneo.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

¹⁵ cfr. nota relativa all'art. 9 cpv. 1 lett. b.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

¹⁷ Abrogato dal n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

Art. 16 Notifica delle merci da controllare

¹ La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 26 della legge del 18 marzo 2005¹⁸ sulle dogane notifica al SFF le merci da controllare al più tardi un giorno feriale prima dell'importazione.

² La Posta e altri servizi di corrieri presentano gli invii soggetti a controllo fitosanitario al SFF prima di inoltrare la dichiarazione doganale nel quadro della procedura d'imposizione doganale. In questo caso decade l'obbligo di notifica preventiva di cui al capoverso 1.

Art. 17 Esecuzione del controllo

¹ Il SFF verifica se la merce da controllare soddisfa le condizioni per l'importazione di cui agli articoli 8 e 9.

² Per gli altri invii di merci esso può controllare per campionatura se le condizioni sono soddisfatte.

³ Il controllo può essere esteso anche all'imballaggio e al mezzo di trasporto.

⁴ Se le condizioni per l'importazione sono adempiute il SFF appone un «visto» sul certificato fitosanitario.

Art. 18 Analisi complementari

¹ Se vi è il sospetto di contaminazione da un organismo nocivo particolarmente pericoloso, il SFF può prelevare campioni. Esso può analizzarli o farli analizzare.

² Nell'esecuzione di tali analisi, lo scarico e il ricarico, l'apertura e la richiusura dei colli nonché le altre operazioni necessarie per le analisi incombono al vettore.

³ Se l'analisi dura più a lungo e si teme la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione immagazzina l'invio in un luogo adeguato fino al momento in cui sia noto l'esito dell'analisi. Le spese per il trasporto e l'immagazzinamento sono a carico del vettore.

Art. 19 Misure

¹ Se le condizioni per l'importazione non sono adempiute o se vi è il sospetto che la merce sia contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso, il SFF può respingere la merce o ordinare le seguenti misure:

- a. rimozione dall'invio della merce contaminata;
- b. distruzione della merce;
- c. quarantena;
- d. disinfezione della merce.

² Se respinge la merce o ordina una misura secondo il capoverso 1 lettera a o b, esso dichiara non valido il certificato fitosanitario o i documenti alternativi come lettere di vettura o bollette di transito

³ Può pronunciare un ammonimento o irrogare una sanzione con un importo fino a un massimo di 10 000 franchi in caso di mancato adempimento dell'obbligo di notifica secondo l'articolo 16.

⁴ Ritira le merci senza proprietario e le valorizza o le distrugge.

Sezione 3: Esportazione

Art. 20 Rilascio dei certificati fitosanitari

¹ Chiunque necessita di un certificato fitosanitario per merci che devono essere esportate, presenta una domanda corrispondente al SFF.

² Chiunque intende riesportare merci, importate con un certificato fitosanitario e immagazzinate, suddivise in partite o dotate di un nuovo imballaggio in Svizzera, presenta una domanda di rilascio di un certificato di riesportazione.

³ Il SFF rilascia il certificato fitosanitario o il certificato di riesportazione se la merce soddisfa le esigenze fitosanitarie del Paese di destinazione. Il richiedente informa il SFF in merito a tali esigenze.

⁴ Se la merce non è stata prodotta interamente dal richiedente, quest'ultimo fornisce i documenti necessari per stabilirne la provenienza, segnatamente nel caso di merce importata.

Art. 21 Trattamento e marchiatura di materiali da imballaggio in legno non lavorato destinati all'esportazione

Laddove la circolazione transfrontaliera delle merci lo esige, l'esportatore tratta e marchia i materiali da imballaggio in legno non lavorato in conformità con l'allegato 10

Sezione 4: Transito

Art. 22 Merce da controllare

Le merci che giungono in Svizzera per via aerea da uno Stato terzo e il cui successivo trasporto fino al luogo di destinazione in uno Stato membro dell'UE non avviene per via aerea sono controllate dal SFF, sempre che la Svizzera non abbia convenuto altrimenti con il Paese di destinazione.

Art. 23 Notifica della merce da controllare

¹ Le aziende di servizi che garantiscono i rapporti tra le compagnie aeree e le ditte di spedizione (imprese che prestano servizi di sdoganamento) notificano la merce da controllare al SFF.

² Esse trasmettono al SFF i manifesti di carico degli aeromobili, le lettere di vettura aerea, i documenti di accompagnamento fitosanitari e altri documenti, in formato cartaceo o elettronico.

Art. 24 Misure in caso di pericolo di propagazione

¹ Se nel transito di merci vi è il pericolo di propagazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, il SFF può vincolarlo a condizioni volte a escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

² Esso vieta il transito se non è possibile escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Sezione 5: Messa in commercio e spostamento**Art. 25** Condizioni per la messa in commercio e lo spostamento

¹ Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera (all. 5 pt. A sez. I) possono essere messe in commercio se:

- a. sono accompagnate da un passaporto fitosanitario giusta l'allegato 9;
- b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione II;
- c. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte A e 2 parte A.

² Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette (all. 5 pt. A sez. II) possono essere messe in commercio in una zona protetta o spostate in una zona protetta se:

- a. sono accompagnate da un passaporto fitosanitario recante l'indicazione «ZP» secondo l'allegato 9;
- b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parti A e B;
- c. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parti A e B e 2 parti A e B.

³ Non è richiesto un passaporto fitosanitario se le merci:

- a. sono spostate a causa di trasloco o eredità di persone private;
- b. sono spostate all'interno di un'azienda, segnatamente dal luogo di produzione a quello di imballaggio o di lavorazione, sempre che non siano introdotte in una zona protetta;
- c. sono messe in commercio da aziende ai sensi dell'articolo 29 capoverso 2 lettera a.

Art. 26 Responsabilità individuale

Le persone che si occupano professionalmente della produzione, della piantagione o della commercializzazione di vegetali provvedono affinché la merce acquistata sia accompagnata da un passaporto fitosanitario conforme alle prescrizioni.¹⁹

Art. 27 Deroghe

Se è possibile escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, l'Ufficio federale competente può autorizzare la messa in commercio e lo spostamento degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2 nonché di merci che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 25:

- a. a scopo di ricerca;
- b. a scopo di diagnosi;
- c. per la conservazione, per l'alimentazione e l'agricoltura, di risorse fitogenetiche direttamente minacciate;
- d. all'interno di una zona contaminata.

Art. 28 Misure

Se le condizioni per la messa in commercio o lo spostamento di merci non sono soddisfatte o se vi è il sospetto che le merci siano contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi, il SFF può segnatamente:

- a. pronunciare un ammonimento;
- b. sequestrare le merci;
- c. ordinare un trattamento adeguato delle merci;
- d. ordinare la quarantena;
- e. far trasferire, sotto controllo ufficiale, le merci in una zona dove la presenza delle stesse non comporta il rischio di una diffusione ulteriore di un organismo nocivo particolarmente pericoloso;
- f. far trasferire, sotto controllo ufficiale, le merci al fine della trasformazione, se è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- g. far distruggere, sotto controllo ufficiale, le merci;
- h. revocare alla persona interessata l'omologazione secondo l'articolo 30.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

Capitolo 3: Produzione di vegetali e passaporto fitosanitario

Sezione 1: Omologazione e obblighi delle aziende

Art. 29 Obbligo di omologazione

¹ Le aziende che producono o mettono in commercio merci di cui all'allegato 5 parte A necessitano di un'omologazione.

² Non necessitano di un'omologazione:

- a. le aziende la cui produzione è interamente destinata alla vendita, sul mercato locale, a consumatori finali che non sono attivi professionalmente nella produzione di vegetali;
- b. i produttori che producono merci per il fabbisogno proprio e le utilizzano nella loro azienda.

³ L'Ufficio federale competente può ordinare l'obbligo di omologazione per aziende secondo il capoverso 2 se vi è da temere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Art. 30 Domanda di omologazione e rilascio dell'omologazione

¹ Il richiedente presenta una domanda di omologazione all'Ufficio federale competente e notifica tutte le merci menzionate nell'articolo 29 capoverso 1 che produce o mette in commercio.

² L'Ufficio federale competente omologa un'azienda e le attribuisce un numero di omologazione se essa è in grado di garantire che:

- a. soddisfa gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32; e
- b. la sua merce soddisfa le condizioni di cui all'articolo 25.

³ L'omologazione si riferisce a ogni singola merce.

Art. 31 Obblighi di tenere un registro

¹ Le aziende omologate tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite o delle rivendite delle merci che necessitano di un passaporto fitosanitario.

² Conservano per almeno tre anni i passaporti delle piante ottenuti e, su richiesta, li consegnano al SFF unitamente alle informazioni registrate.

³ I dipartimenti competenti emanano le prescrizioni di esecuzione concernenti l'obbligo di registrazione.

Art. 32 Obblighi di notifica

¹ Le aziende omologate notificano all'Ufficio federale competente ogni modifica delle informazioni fornite all'atto dell'omologazione, in particolare le merci nuove che intendono importare, produrre o mettere in commercio.

² Notificano senza indugio al servizio cantonale competente e al SFF la comparsa, nell'azienda o nei suoi immediati dintorni, degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2.

Art. 33 Revoca e oneri

L'Ufficio federale competente revoca l'omologazione dell'azienda o vincola il suo mantenimento a oneri se:

- a. l'azienda non soddisfa più i suoi obblighi;
- b. l'azienda non esegue gli ordini di cui agli articoli 28 o 42; o
- c. non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio di un passaporto fitosanitario.

Sezione 2: Passaporto fitosanitario

Art. 34 Passaporto fitosanitario per le merci prodotte in Svizzera

¹ Un passaporto fitosanitario può essere rilasciato se il SFF constata che:

- a. l'azienda è omologata;
- b. l'azienda ha previamente notificato le particelle di produzione in quanto tali;
- c. le colture e le merci da esse provenienti non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera (all. 1 pt. A e 2 pt. A);
- d. le merci o le condizioni in cui sono prodotte soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione II.

² Per le merci destinate a essere messe in commercio in una zona protetta verifica inoltre se:

- a. non sono contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette (all. 1 pt. B e 2 pt. B); e
- b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte B.

³ L'Ufficio federale competente può:

- a. ordinare di eseguire i controlli di cui ai capoversi 1 e 2 sui vegetali ospiti di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi situati negli immediati dintorni delle colture;
- b. prescrivere controlli speciali per le merci menzionate nell'articolo 25 capoverso 2 se è l'unico modo per escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

⁴ L'Ufficio federale competente può emanare prescrizioni tecniche relative ai controlli previsti ai capoversi 1 e 2.

Art. 35 Passaporto fitosanitario per merci importate da Stati terzi

¹ Per le merci importate da Stati terzi o che all'atto del transito devono essere controllate giusta l'articolo 22 è rilasciato un passaporto fitosanitario se in occasione del controllo di cui agli articoli 17 e 18 si è constatato che le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione I sono soddisfatte.

² Se le merci sono destinate a essere messe in commercio in una zona protetta, il passaporto fitosanitario speciale per le zone protette è rilasciato unicamente se sono soddisfatte le esigenze di cui all'allegato 4 parte B.

Art. 36 Rilascio di un passaporto sostitutivo

¹ Il passaporto fitosanitario è sostituito con uno o più passaporti sostitutivi recanti l'indicazione «RP» conformemente all'allegato 9 se:

- a. un invio di merci è diviso in più lotti;
- b. invii diversi o merci provenienti da invii diversi sono riuniti; o
- c. lo stato fitosanitario di una merce deve essere modificato.

² Il passaporto sostitutivo è rilasciato unicamente se è garantita l'identità della merce e se non vi è alcun rischio che la merce è contaminata dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2.

**Capitolo 4:
Omologazione per il trattamento e la marchiatura di materiali da
imballaggio in legno non lavorato****Art. 37** Omologazione

¹ Chiunque tratta e marca materiali da imballaggio in legno non lavorato necessita di un'omologazione.

² L'Ufficio federale competente rilascia l'omologazione all'azienda e le attribuisce il rispettivo numero di omologazione se soddisfa le esigenze di cui all'allegato 10.

³ Nella produzione di materiali da imballaggio in legno non lavorato le aziende omologate eseguono un trattamento delle merci acquistate conformemente alle esigenze di cui all'allegato 10 o acquistano merci trattate da un'azienda omologata.

⁴ Designano una persona responsabile del rispetto delle esigenze di cui all'allegato 10.

Art. 38 Obblighi di tenere un registro

¹ Le aziende omologate tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite o delle rivendite dei materiali da imballaggio in legno non lavorato giusta l'allegato 10.

² Conservano per almeno due anni i rispettivi bollettini di consegna e fatture.

Art. 39 Obbligo di notifica e di informare

¹ Le aziende omologate notificano all'Ufficio federale competente ogni modifica delle informazioni fornite all'atto dell'omologazione.

² Mettono a disposizione dell'Ufficio federale competente, per i controlli, la documentazione tecnica sugli impianti per il trattamento secondo l'allegato 10.

Art. 40 Revoca e oneri

L'Ufficio federale competente revoca l'omologazione dell'azienda o vincola il suo mantenimento a oneri se l'azienda non soddisfa più i suoi obblighi.

Capitolo 5: Misure di sorveglianza e misure di lotta**Art. 41** Sorveglianza del territorio

¹ I servizi cantonali sono incaricati di sorvegliare la situazione fitosanitaria del territorio.

² Organizzano un servizio di osservazione che garantisce la rilevazione della comparsa e della diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi; comunicano le loro osservazioni all'Ufficio federale competente.

³ Gestiscono un servizio di informazione che fornisce agli interessati informazioni in merito all'evoluzione e all'importanza di tali organismi nonché in merito a misure di lotta adeguate, seguendo le istruzioni dell'Ufficio federale competente.

⁴ Per chiarire la situazione fitosanitaria relativa a determinati organismi particolarmente pericolosi, l'Ufficio federale competente può organizzare campagne di sorveglianza con i Cantoni.

Art. 42 Misure di lotta dei servizi cantonali

¹ Se all'interno del Paese è constatata la presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte A e 2 parte A o delle piante infestanti particolarmente pericolose menzionate nell'allegato 6, il servizio cantonale competente prende le misure adeguate per eradicare i focolai isolati, conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale competente. Sono escluse le misure a breve termine nelle particelle di produzione di merci che sottostanno alle disposizioni del passaporto fitosanitario; esse sono eseguite dal SFF.

² Se l'eradicazione non è possibile, il servizio cantonale competente prende tutte le misure necessarie per impedire la diffusione ulteriore.

³ Se in una zona protetta è constatata la presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette menzionati negli allegati 1 parte B e 2 parte B, prende le misure di cui ai capoversi 1 e 2.

⁴ In caso di comparsa di organismi nocivi particolarmente pericolosi o sospettata contaminazione da simili organismi, i Cantoni possono segnatamente:

- a. mettere in quarantena le colture o le merci contaminate o sospettate di essere contaminate, fino alla conferma definitiva del loro stato fitosanitario;
- b. sequestrare le merci contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi o sospettate di essere contaminate nonché il materiale con cui sono entrate in contatto;
- c. ordinare la valorizzazione delle merci contaminate o sospettate di essere contaminate adeguata al fine di escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- d. vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali ospiti in una particella contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso o da un suo vettore, fino a che sia terminato il rischio di contaminazione;
- e. vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali molto sensibili a organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- f. ordinare l'eliminazione di tali vegetali nei dintorni delle colture sensibili;
- g. ordinare misure contro vettori di organismi nocivi particolarmente pericolosi che ne impediscano la diffusione;
- h. ordinare la distruzione di merci contaminate o sospettate di essere contaminate.

⁵ In caso di comparsa di piante infestanti particolarmente pericolose, i Cantoni possono segnatamente ordinare:

- a. misure volte a impedirne la diffusione;
- b. la distruzione di tali vegetali nonché delle sementi e dei raccolti contaminati dai loro semi.

⁶ La valorizzazione e la distruzione secondo i capoversi 4 lettere c e h e 5 lettera b avvengono sotto controllo ufficiale.

⁷ L'Ufficio federale competente può, sentiti i servizi cantonali interessati, emanare direttive per assicurare l'applicazione uniforme e adeguata delle misure di lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi e le piante infestanti particolarmente pericolose.

Art. 43 Misure di lotta dei gestori

¹ I gestori di particelle o di vegetali contaminati da un organismo nocivo particolarmente pericoloso o da piante infestanti particolarmente pericolose o, in assenza di un gestore, i proprietari di tali particelle o vegetali prendono le misure adeguate per distruggere i focolai isolati.

² Possono essere obbligati a prendere le misure di cui all'articolo 42 conformemente alle indicazioni del servizio cantonale.

Art. 44 Oggetti sequestrati

¹ Il servizio cantonale competente contrassegna gli oggetti sequestrati giusta l'articolo 42 capoverso 4 lettera b.

² Stila un elenco dettagliato di tali oggetti e ne consegna una copia al proprietario.

Art. 45 Zone contaminate

¹ Sentiti i servizi cantonali competenti dei Cantoni interessati, l'Ufficio federale competente può delimitare le zone contaminate da un organismo nocivo particolarmente pericoloso menzionato nell'allegato 1 o 2.

² Esso pubblica le zone contaminate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in altro modo adeguato.

³ Nelle zone contaminate non sono ordinate misure giusta l'articolo 42; sono salve le misure che l'Ufficio federale può ordinare a causa di un pericolo di diffusione particolarmente elevato.

Art. 46 Delimitazione degli oggetti protetti

¹ Nelle zone contaminate i Cantoni possono delimitare gli oggetti protetti; stabiliscono la procedura di delimitazione d'intesa con l'Ufficio federale competente.²⁰

² Per gli oggetti protetti e nei loro immediati dintorni è assicurata la sorveglianza del territorio e sono eseguite misure di lotta adeguate.

Art. 46a²¹ Zone di sicurezza

L'Ufficio federale competente delimita le zone di sicurezza giusta l'allegato 4 parte B punto 21 lettera a, previa consultazione dei servizi cantonali competenti.

Capitolo 6: Aiuti finanziari**Sezione 1:****Disposizioni applicabili all'agricoltura e all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale****Art. 47** Indennità per danni causati da misure della Confederazione

¹ Per i danni causati all'agricoltura e all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale da misure adottate dal SFF in virtù della presente ordinanza è versata un'indennità in casi di rigore particolari.

² Non sono versate indennità se il richiedente non si è attenuto alle disposizioni della presente ordinanza; sono salve le prescrizioni della legge federale del 14 marzo 1958²² sulla responsabilità.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

²¹ Introdotta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

³ Le domande di indennizzo, debitamente motivate, sono presentate all'UFAG immediatamente dopo l'accertamento del danno, ma al più tardi un anno dopo l'esecuzione della misura che lo ha causato.

Art. 48 Contributi ai Cantoni

¹ La Confederazione rimborsa ai Cantoni il 50 per cento delle spese riconosciute sostenute da essi o dai loro Comuni per la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi o le piante infestanti particolarmente pericolose, incluse le misure preventive. La Confederazione non versa contributi diretti ai Comuni per le spese da essi sostenute.

² Essa rimborsa il 75 per cento delle spese riconosciute se, alla prima comparsa di un organismo nocivo particolarmente pericoloso o di piante infestanti particolarmente pericolose, il pericolo di diffusione è particolarmente elevato e la probabilità di eradicazione è, nel caso in questione, ancora alta.

³ Essa non versa contributi ai Cantoni:

- a. se le spese annuali riconosciute di un Cantone sono inferiori a 2000 franchi;
- b. su indennità corrisposte per le perdite causate dalla distruzione di vegetali situati nelle aree verdi pubbliche o in proprietà private che non sono utilizzate a titolo professionale;
- c. su indennità corrisposte ad aziende dei Cantoni e dei Comuni;
- d. per le misure di lotta che vanno oltre quelle previste nelle direttive emanate dall'Ufficio federale competente giusta l'articolo 42 capoverso 7;
- e. per le spese causate da misure di lotta prese dai Cantoni nelle zone contaminate, come la distruzione e l'eliminazione di vegetali e parti di vegetali contaminati; ne sono escluse:
 1. le spese per le misure di contenimento che l'Ufficio federale ordina a causa di un pericolo di diffusione particolarmente elevato,
 - 2.²³ le spese per misure di lotta nelle zone di sicurezza menzionate nell'allegato 4 parte B punto 21 lettera a,
 3. le spese per le misure di lotta negli oggetti protetti;
- f. se vegetali o altri oggetti hanno dovuto essere distrutti perché la persona lesa o l'autore non si sono attenuti alle prescrizioni della presente ordinanza o alle istruzioni dell'autorità competente, emanate in base alla presente ordinanza;
- g. se la domanda di indennizzo è presentata oltre un anno dopo l'esecuzione della misura che ha causato il danno.

⁴ I Cantoni allegano alla domanda di contributi i documenti da cui risulta il calcolo delle indennità e la proporzionalità delle misure.

²² RS 170.32

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

Art. 49 Spese riconosciute

¹ Sono considerate spese riconosciute le spese, elencate di seguito, per le misure prese in virtù degli articoli 41 e 42, incluse le spese per misure contro i nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui all'articolo 52 capoverso 6:

- a.²⁴ indennità, indennità giornaliera, onorari e spese di viaggio del personale ausiliario incaricato dai Cantoni per l'attuazione delle misure di lotta;
- b. altre spese causate dalle misure di prevenzione e di lotta;
- c. indennità ai proprietari, a condizione che siano state concesse per:²⁵
 - 1. danni economici risultanti dalla distruzione di vegetali e non si siano potute applicare misure meno dannose,
 - 2. perdite finanziarie dovute al blocco delle vendite di piante ospiti.

² Per le indennità del personale ausiliario e degli specialisti le spese orarie riconosciute ammontano a 38 franchi.²⁶

^{2bis} L'UFAG può versare un importo forfettario per una misura anziché effettuare un versamento secondo il tempo impiegato, laddove il calcolo dell'importo delle indennità per il personale ausiliario e gli specialisti richieda molto lavoro.²⁷

³ Nel caso degli alberi da frutto, per le indennità corrisposte giusta il capoverso 1 lettera c sono considerate al massimo le aliquote risultanti dai metodi di calcolo esposti nel bollettino n. 61 di Agroscope Changins-Wädenswil ACW «Stima delle colture frutticole», 5^a edizione 2012^{28,29}

Sezione 2: Disposizioni applicabili alle foreste**Art. 50³⁰**

Gli aiuti finanziari per le misure di protezione della foresta sono disciplinati dagli articoli 40–40b dell'ordinanza del 30 novembre 1992³¹ sulle foreste.

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4567).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4567).

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

²⁸ Questo testo è consultabile al seguente indirizzo: www.arboriculture.agroscope.ch
> Pubblicazioni > Economia aziendale > Stima delle colture frutticole (scheda tecnica n. 61), 5^a edizione.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

³¹ RS 921.01

Capitolo 7: Competenze ed esecuzione

Art. 51 Competenza dei dipartimenti federali

¹ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)³² è competente per gli ambiti delle piante agricole coltivate e dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.

² Il DATEC è competente per i seguenti ambiti:

- a. alberi e arbusti forestali all'interno e all'esterno delle foreste e piante selvatiche minacciate;
- b. altre piante e parti di piante che possono compromettere notevolmente le funzioni della foresta.³³

³ Il DEFR e il DATEC adeguano, a seconda delle competenze stabilite ai capoversi 1 e 2, gli allegati 1–12 al fine di:

- a. impedire l'introduzione o la diffusione di un nuovo organismo nocivo che può costituire un pericolo particolare per i vegetali in Svizzera;
- b. tenere conto delle modifiche delle norme fitosanitarie internazionali;
- c. tenere conto dello sviluppo tecnico dei metodi di quarantena;
- d. tenere conto dell'evoluzione della situazione fitosanitaria in Svizzera;
- e. evitare la diffusione di una nuova pianta infestante particolarmente pericolosa.

⁴ Nei casi in cui il DEFR e il DATEC siano egualmente competenti per gli adeguamenti di cui al capoverso 3, il DEFR modifica gli allegati 1–12 con il consenso del DATEC.

⁵ Il DEFR e il DATEC coordinano le loro attività per l'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 52 Competenza degli Uffici federali

¹ L'UFAG è competente per l'esecuzione della presente ordinanza e delle disposizioni che ne derivano negli ambiti delle piante agricole coltivate e dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.

² L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è competente per l'esecuzione della presente ordinanza e delle disposizioni che ne derivano nei seguenti ambiti:

- a. alberi e arbusti forestali all'interno e all'esterno delle foreste e piante selvatiche minacciate;

³² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³³ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

- b. altre piante e parti di piante che possono compromettere notevolmente le funzioni della foresta.³⁴

³ L'UFAG decide con il consenso dell'UFAM se:

- a. sono interessati ambedue gli ambiti di competenza menzionati nei capoversi 1 e 2;
- b. negli ambiti menzionati nel capoverso 1 è stata presentata una domanda per l'importazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi giusta l'articolo 13.

⁴ Esso assicura il coordinamento e i contatti in ambito fitosanitario a livello internazionale.

⁵ L'UFAG e l'UFAM collaborano per assicurare un'esecuzione uniforme e coerente della presente ordinanza.

⁶ Se compare un nuovo organismo nocivo non menzionato nell'allegato 1 o 2, che potrebbe rivelarsi particolarmente pericoloso, l'Ufficio federale competente può stabilire le misure seguenti per tale organismo e per le merci interessate fino al definitivo accertamento dell'eventuale danno causato da detto organismo:

- a. divieti, obblighi di notifica e condizioni d'importazione di cui agli articoli 6–9;
- b. misure di cui agli articoli 19, 24, 25, 28, 29 e 41–43;
- c. delimitazioni delle zone contaminate secondo l'articolo 45.³⁵

⁷ Se, in seguito a un inasprimento della situazione fitosanitaria in un Paese dovuto alla presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, aumenta il pericolo fitosanitario per una parte della Svizzera o per tutta la Svizzera, l'Ufficio federale competente può adottare misure speciali in conformità agli accordi internazionali. In particolare può:

- a.³⁶ vietare l'importazione e il transito di merci;
- b. stabilire determinati requisiti per le merci e per la gestione delle stesse e richiedere i relativi certificati rilasciati dall'autorità competente del Paese esportatore o da un servizio accreditato;
- c. ordinare misure di vigilanza e di lotta supplementari contro l'organismo nocivo particolarmente pericoloso.³⁷

Art. 53 Compiti degli Uffici federali

¹ Gli Uffici federali competenti svolgono i compiti seguenti:

³⁴ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6141).

³⁷ Introdotto dal n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

- a. determinano le misure di protezione da prendere contro la comparsa e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi o di piante infestanti particolarmente pericolose all'interno del Paese e sorvegliano l'esecuzione di tali misure;
- b. registrano le aziende tenute all'omologazione e danno la competenza di rilasciare passaporti delle piante;
- c. eseguono le misure fitosanitarie necessarie durante la produzione di sementi e di tuberiseme, sentiti i servizi incaricati dell'esecuzione delle disposizioni concernenti la messa in commercio di sementi e di tuberiseme e le organizzazioni professionali interessate;
- d. trasmettono ai Cantoni e alle organizzazioni professionali informazioni concernenti la comparsa di organismi nocivi particolarmente pericolosi o di piante infestanti particolarmente pericolose, mettono a disposizione il relativo materiale informativo e formano i responsabili;
- e. esercitano l'alta vigilanza sulle attività dei servizi cantonali e dei servizi incaricati nell'ambito della presente ordinanza.

² L'UFAG è competente per gli aspetti scientifici e tecnici della protezione fitosanitaria nei settori dell'agricoltura e dell'ortoflorovivaiismo esercitato a titolo professionale.

³ Se un'azienda produce sia piante agricole sia piante ornamentali o forestali, gli Uffici federali evitano doppi controlli.

Art. 54 Servizio fitosanitario federale

¹ L'UFAG e l'UFAM designano in comune il SFF. Stabiliscono:

- a. il suo regolamento interno;
- b. i compiti che delegano a tale servizio, se non sono fissati nella presente ordinanza.

² Il SFF si compone di collaboratori dell'UFAG e dell'UFAM.

Art. 55³⁸ Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio

L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio è competente per gli aspetti scientifici e tecnici della protezione della foresta.

Art. 56 Cantoni

¹ I servizi cantonali sono competenti per l'esecuzione delle misure di lotta definite nella presente ordinanza contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi e le piante infestanti particolarmente pericolose all'interno del Paese, se tali misure non rientrano nella competenza diretta degli Uffici federali competenti. Coordinano le loro attività con gli altri Cantoni interessati.

³⁸ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

² I servizi cantonali hanno altresì i seguenti compiti:

- a. informano gli Uffici federali competenti in merito alle notifiche ricevute in virtù dell'articolo 6 e ai risultati della sorveglianza del territorio di cui all'articolo 41;
- b. collaborano all'esecuzione delle misure volte a rilevare la situazione fitosanitaria di un determinato organismo;
- c. collaborano all'esecuzione delle misure preventive di cui all'articolo 52 capoverso 6;
- d. provvedono affinché siano rese note le caratteristiche degli organismi nocivi particolarmente pericolosi e delle piante infestanti particolarmente pericolose di cui è obbligatoria la notifica;
- e. informano regolarmente i produttori e gli altri ambienti interessati in merito alla comparsa e agli effetti concreti degli organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- f. forniscono informazioni, svolgono dimostrazioni e organizzano corsi affinché le misure di lotta in questione siano eseguite per tempo e correttamente. A tale scopo occorre seguire le istruzioni dell'Ufficio federale competente.

³ Per gli organismi nocivi che rappresentano una minaccia per le colture agricole o le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale non menzionati negli allegati 1 e 2 né disciplinati nell'articolo 52 capoverso 6 i Cantoni possono emanare prescrizioni in materia di sorveglianza, informazione e lotta.

Art. 57 Altri organi

¹ Gli Uffici federali competenti possono delegare i compiti qui elencati ai servizi o alle organizzazioni indipendenti seguenti:³⁹

- a. Amministrazione federale delle dogane, d'intesa reciproca: controlli all'importazione di cui all'articolo 17;
- b. servizi cantonali competenti: rilascio dei certificati fitosanitari di cui all'articolo 20;
- c.⁴⁰ organizzazioni di controllo indipendenti conformemente all'articolo 180 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura o agli articoli 32 e 50a della legge del 4 ottobre 1991 sulle foreste: controlli delle particelle di produzione, rilascio dei passaporti delle piante di cui all'articolo 34, controlli delle aziende di cui all'articolo 37 e controlli specifici all'importazione.

² Le organizzazioni di controllo possono riscuotere tasse per coprire le loro spese.

³ Gli organi di polizia competenti in virtù del diritto cantonale, nonché gli agenti delle dogane, della posta, delle ferrovie, delle compagnie di navigazione e degli

³⁹ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

aeroporti assistono gli organi incaricati dell'esecuzione delle misure fitosanitarie nello svolgimento dei loro compiti.

Art. 58 Rilevamenti e controlli

¹ Gli organi incaricati dell'esecuzione delle misure fitosanitarie possono prescrivere i rilevamenti e i controlli richiesti per l'esecuzione della presente ordinanza, sempre che essa non disponga altrimenti.

² A tale scopo, i suddetti organi o i loro incaricati possono chiedere le informazioni necessarie. Hanno accesso alle colture, alle aziende, ai fondi, ai locali amministrativi e ai depositi e possono, se necessario, consultare i registri e la corrispondenza.

³ I suddetti organi o i loro incaricati possono inoltre verificare se le misure e le istruzioni concernenti la protezione dei vegetali sono osservate dalle aziende e dalle persone che:

- a. in qualsiasi modo sono in contatto con gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2 o contro cui sono state ordinate le misure preventive di cui all'articolo 52 capoverso 6;
- b. utilizzano a titolo professionale merci che possono contenere tali organismi;
- c. in qualsiasi modo sono in contatto con le piante infestanti particolarmente pericolose menzionate nell'allegato 6.

Capitolo 8: Procedura di opposizione

Art. 59

¹ Contro le decisioni prese in base all'articolo 52 capoversi 1 o 3 può essere mossa opposizione presso l'UFAG entro il termine di dieci giorni.

² Contro le decisioni prese in base all'articolo 52 capoverso 2 può essere mossa opposizione presso l'UFAM entro il termine di dieci giorni.⁴¹

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 60 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza del 28 febbraio 2001⁴² sulla protezione dei vegetali;

⁴¹ Introdotta dal n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

⁴² [RU 2001 1191, 2002 945, 2003 548 1858 4925, 2004 1435 2201, 2005 1103 1443 2603 art. 8 n. 2, 2006 2531, 2007 1469 all. 4 n. 55 2369 4477 n. IV 69 4723 5823 n. I 20, 2008 4377 all. 5 n. 13 5865, 2009 2593 5435, 2010 1057]

2. ordinanza del DEFR del 12 novembre 2008⁴³ concernente i contributi federali ai Cantoni per le indennità corrisposte in seguito all'applicazione di provvedimenti fitosanitari ufficiali all'interno del Paese.

Art. 61 Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

...⁴⁴

Art. 62 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

⁴³ [RU 2008 5869]

⁴⁴ Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 6167.

Allegato 1⁴⁵

(art. 3, 5–7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 e 58)

Parte A**Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera****Sezione I****Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera****a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo**

1. *Acleris* spp. (specie non europee)
 - 1.1 *Agrilus anxius* Gory
 - 1.2 *Agrilus planipennis* Fairmaire
 - 1.3 *Anthonomus eugeni* Cano
2. *Amauromyza maculosa* (Malloch)
3. *Anomala orientalis* Waterhouse
4. *Anoplophora chinensis* (Forster)
 - 4.1. *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky)
6. *Arrhenodes minutus* Drury
- 6.1 *Bactericera cockerelli* (Sulc.)
7. *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali:
 - a. Bean golden mosaic virus
 - b. Cowpea mild mottle virus
 - c. Lettuce infectious yellows virus
 - d. Pepper mild tigré virus
 - e. Squash leaf curl virus
 - f. Euphorbia mosaic virus
 - g. Florida tomato virus
- 7.1 *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner & Buhner) Nickle *et al.*
8. *Cicadellidae* (specie non europee) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da *Xylella fastidiosa* [Well & Raju]), quali:
 - a. Carnecephala fulgida Nottingham
 - b. Draeculacephala minerva Ball
 - c. Graphocephala atropunctata (Signoret)
9. *Choristoneura* spp. (specie non europee)

⁴⁵ Aggiornato dai n. II delle O del 31 ott. 2012 (RU **2012** 6385), dal n. I dell'O del DEFR del 29 ott. 2014 (RU **2014** 4009), dal n. II dell'O del DEFR del 18 ott. 2017 (RU **2017** 6141) e dal n. I dell'O del DEFR del 17 mag. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2041).

10. *Conotrachelus nenuphar* (Herbst)
- 10.0 *Dendrolimus sibiricus* Tschetverikov
- 10.1 *Diabrotica barberi* Smith & Lawrence
- 10.2 *Diabrotica undecimpunctata howardi* Barber
- 10.3 *Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata* Mannerheim
- 10.4 *Diabrotica virgifera zea* Krysan & Smith
- 10.5 *Diaphorina citri* Kuway
11. *Heliothis zea* (Boddie)
- 11.1 *Hirschmanniella* spp., ad eccezione di *Hirschmanniella gracilis* (de Man)
Luc & Goodey
- 11.2 *Keiferia lycopersicella* (Walsingham)
12. *Liriomyza sativae* Blanchard
13. *Longidorus diadecturus* Eveleigh & Allen
- 13.1 *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (tutte le popolazioni)
14. *Monochamus* spp. (specie non europee)
15. *Myndus crudus* Van Duzee
16. *Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne et Allen
- 16.1 *Naupactus leucoloma* Boheman
- 16.2 *Popillia japonica* Newman
17. *Premnotrypes* spp. (specie non europee)
18. *Pseudopityophthorus minutissimus* (Zimmermann)
19. *Pseudopityophthorus pruinus* (Eichhoff)
- 19.1 *Rhynchophorus palmarum* (L.)
- 19.2 *Saperda candida* Fabricius
20. *Scaphoideus luteolus* (Van Duzee)
21. *Spodoptera eridania* (Cramer)
22. *Spodoptera frugiperda* (Smith)
23. *Spodoptera litura* (Fabricius)
24. *Thrips palmi* Karny
25. *Tephritidae* (specie non europee) quali:
 - a. *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)
 - b. *Anastrepha ludens* (Loew)
 - c. *Anastrepha obliqua* Macquart
 - d. *Anastrepha suspensa* (Loew)
 - e. *Dacus ciliatus* Loew

- f. *Dacus cucurbitae* Coquillet
 - g. *Dacus dorsalis* Hendel
 - h. *Dacus tryoni* (Froggatt)
 - i. *Dacus tsuneonis* Miyake
 - j. *Dacus zonatus* Saund
 - k. *Epochra canadensis* (Loew)
 - l. *Pardalaspis cyanescens* Bezzi
 - m. *Pardalaspis quinaria* Bezzi
 - n. *Pterandrus rosa* (Karsch)
 - o. *Rhacochlaena japonica* Ito
 - p. *Rhagoletis cingulata* (Loew)
 - q. *Rhagoletis indifferens* Curran
 - r. *Rhagoletis fausta* (Osten-Sacken)
 - s. ...
 - t. *Rhagoletis mendax* Curran
 - u. *Rhagoletis pomonella* (Walsh)
 - v. *Rhagoletis ribicola* Doane
 - w. *Rhagoletis suavis* (Loew)
- 25.1 *Trioza erytrae* Del Guercio
 - 25.2 *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick)
 - 26. *Xiphinema americanum* Cobb *sensu lato* (popolazioni non europee)
 - 27. *Xiphinema californicum* Lamberti & Bleve-Zacheo

b. Batteri

- 0.1 *Candidatus Liberibacter* spp., agente causale della malattia di Huanglongbing (inverdimento degli agrumi)
 - 1. *Xylella fastidiosa* (Well & Raju)
 - 1.1 *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff) Davis *et al.*
 - 1.2 *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*
 - 2. *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*
 - 2.1 *Xanthomonas citri* pv. *citri*

c. Funghi

- 1. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt
- 2. *Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel
- 3. *Cronartium* spp. (specie non europee)
- 4. *Endocronartium* spp. (specie non europee)

5. *Guignardia loricata* (Saw.) Yamamoto & Ito
6. *Gymnosporangium* spp. (specie non europee)
7. *Inonotus weirii* (Murrill) Kotlaba & Pouzar
- 7.1 *Leptographium wagneri*
8. *Melampsora farlowii* (Arthur) Davis
- 8.1 *Melampsora medusae* Thümen
9. ...
10. *Mycosphaerella larici-leptolepis* Ito *et al.*
11. *Mycosphaerella populorum* G.E. Thompson
12. *Phoma andina* Turkensteen
- 12.1 *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa
13. *Phyllosticta solitaria* Ell. & Ev.
14. *Septoria lycopersici* Speg. var. *malagutii* Ciccarone & Boerema
15. *Thecaphora solani* Barrus
- 15.1 *Tilletia indica* Mitra
16. *Trechispora brinkmannii* (Bresad.) Rogers

d. Virus e organismi patogeni virus-simili

1. ...
2. Virus, e organismi patogeni virus-simili, della patata, quali:
 - a. Andean potato latent virus
 - b. Andean potato mottle virus
 - c. Arracacha virus B, oca strain
 - d. Potato black ringspot virus
 - e. ...
 - f. Potato virus T
 - g. Isolati noneuropei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Y^o, Yⁿ e Y^c) e Potato leafroll virus
3. Tabacco ringspot virus
4. Tomato ringspot virus
5. Virus e organismi patogeni virus-simili di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L., *Vitis* L., quali:
 - a. Blueberry leaf mottle virus
 - b. Cherry rasp leaf virus (americano)
 - c. Peach mosaic virus (americano)
 - d. Peach phony rickettsia
 - e. Peach rosette mosaic virus

- f. Peach rosette mycoplasma
 - g. Peach X-disease mycoplasma
 - h. Peach yellows mycoplasma
 - i. Plum line pattern virus (americano)
 - j. Raspberry leaf curl virus (americano)
 - k. Strawberry latent «C» virus
 - l. Strawberry vein banding virus
 - m. Strawberry witches' broom mycoplasma (micoplasma delle scope delle streghe della fragola)
 - n. Virus, e organismi virus-simili, noneuropei di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L., *Vitis* L.
6. Virus trasmessi da *Bemisia tabaci* Genn., quali:
- a. Bean golden mosaic virus
 - b. Cowpea mild mottle virus
 - c. Lettuce infectious yellows virus
 - d. Pepper mild tigré virus
 - e. Squash leaf curl virus
 - f. Euphorbia mosaic virus
 - g. Florida tomato virus

e. Piante parassitarie

1. *Arceuthobium* spp. (specie non europee)

Sezione II

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera

a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

- 0.1. *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte
- 1. *Globodera pallida* (Stone) Behrens
 - 2. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens
- 6.1 ...
- 6.2 *Meloidogyne fallax* Karssen
7. *Opogona sacchari* (Bojer)
- 8.a *Rhagoletis completa* Cresson
- 8.b ...
- 8.1 *Rhizoecus hibisci* Kawai & Tagaki
9. *Spodoptera littoralis* (Boisduval)

b. Batteri

...

c. Funghi*Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival**d. Virus e organismi patogeni virus-simili**

1. Apple proliferation mycoplasma
2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasma
- 2.1 *Candidatus* Phytoplasma ulmi
3. Pear decline mycoplasma

Parte B**Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette**

Specie	Zona(e) protetta(e)
...	

...

Allegato 2⁴⁶

(art. 3, 5–7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 e 58)

Parte A**Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera se presenti su determinate merci****Sezione I****Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera****a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo**

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Vegetali di <i>Fuchsia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. <i>Aleurocanthus</i> spp.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling)	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. <i>Anthonomus signatus</i> (Say)	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5. <i>Aonidella citrina</i> Coquillet	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6. <i>Aphelenchoïdes besseyi</i> Christie (*)	Sementi di <i>Oryza</i> spp.
7. <i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye	Vegetali di <i>Juniperus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei
8. ...	
9. <i>Carposina niponensis</i> Walsingham	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
9.1 <i>Circulifer haematoceps</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
9.2 <i>Circulifer tenellus</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
10. ...	
11. <i>Enarmonia packardi</i> (Zeller)	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

⁴⁶ Aggiornato dal n. II dell'O del 31 ott. 2012 (RU 2012 6385), dai n. I delle O del DEFR del 29 ott. 2014 (RU 2014 4009) e del 17 mag. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2041).

Specie	Oggetto della contaminazione
12. <i>Enarmonia prunivora</i> Walsh	Vegetali di <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> L.dl., <i>Prunus</i> L. e <i>Rosa</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e frutti di <i>Malus</i> Mill. e <i>Prunus</i> L., originari di Paesi non europei
13. <i>Eotetranychus lewisi</i> McGregor	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
14. <i>Eutetranychus orientalis</i> Klein	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
15. <i>Grapholita inopinata</i> Heinrich	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
16. <i>Hishomonus phycitis</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
17. <i>Leucaspis japonica</i> Ckll.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
18. <i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel)	Sementi di <i>Cruciferae</i> , <i>Graminae</i> e <i>Trifolium</i> spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay
19. <i>Margarodes</i> , specie non europee, quali:	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
a. <i>Margarodes vitis</i> (Phillipi)	
b. <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk	
c. <i>Margarodes prieskaensis</i> Jakubski	
20. <i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura)	Vegetali di <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
21. <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker	Vegetali di <i>Juniperus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei
21.0 <i>Parasaissetia nigra</i> (Nietner)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
21.1 <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)	Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.
22. <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee)	Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (<i>Coniferales</i>) con corteccia, e corteccia di conifere (<i>Coniferales</i>) separata dal tronco, originari di Paesi non europei

Specie	Oggetto della contaminazione
23. <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson et Kaplan	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, e <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi e vegetali di <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , con radici o con terreno di coltura aderente o associato
23.1 <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne	Vegetali di <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , con radici o con terreno di coltura aderente o associato
25. <i>Scirtothrips aurantii</i> Faure	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
26. <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
27. <i>Scirtothrips citri</i> (Moultext)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
28. <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee)	Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (<i>Coniferales</i>) con corteccia, e corteccia di conifere (<i>Coniferales</i>) separata dal tronco, originari di Paesi non europei
28.1 <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.
29. <i>Tachypterellus quadrigibbus</i> Say	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
30. <i>Taxoptera citricida</i> Kirk.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
31. ...	
32. <i>Unaspis citri</i> Comstock	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

(*) In Svizzera, *Aphelenchoides besseyi* Christie non è presente su *Oryza* spp.

b. Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione
1. ...	
2. <i>Citrus variegated chlorosis</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	Sementi di <i>Zea mais</i> L.
3.1 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.	Vegetali di <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch e di <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait.) Maxim destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. ...	

Specie	Oggetto della contaminazione
5. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Oryzae</i> (Ishiyama) Dye et pv. <i>Oryzicola</i> (Fang. et al.) Dye	Sementi di <i>Oryza</i> spp.
5.1 <i>Ylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al.	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

c. Funghi

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissler (isolati patogeni non europei)	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
1.1 <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller	Vegetali di <i>Corylus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Canada e Stati Uniti d'America
2. <i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) v. Arx	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. <i>Atropellis</i> spp.	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, corteccia separata dal tronco e legname di <i>Pinus</i> L.
4. <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau	Vegetali di <i>Acer saccharum</i> Marsh., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Stati Uniti d'America e Canada, legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti d'America e Canada.
5. <i>Cercoseptoria pini-densiflorae</i> (Hori & Nambu) Deighton	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di <i>Pinus</i> L.
6. <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
8. <i>Diaporthe vaccinii</i> Shaer	Vegetali di <i>Vaccinium</i> spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9. <i>Elsinoe</i> spp. Bitanc. et Jenk. Men-des	Vegetali di <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi, e vegetali di <i>Citrus</i> L. e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi e ad eccezione dei frutti, esclusi i frutti di <i>Citrus reticulata</i> Blanco e <i>Citrus inesi</i> (L) Osbeck, originari dell'America meridionale
10. <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Albedinis</i> (Kilian et Maire) Gordon	Vegetali di <i>Phoenix</i> spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. ...	
11. <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
12. <i>Guignardia piricola</i> (Nosa) Yamamoto	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

Specie	Oggetto della contaminazione
12.1 <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
13. <i>Puccinia pittieriana</i> Hennings	Vegetali di <i>Solanaceae</i> , ad eccezione dei frutti e delle sementi
14.1 <i>Stegophora ulmea</i> (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow	Vegetali di <i>Ulmus</i> L. e <i>Zelkova</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
15. <i>Venturia nashicola</i> Tanaka & Yamamoto	Vegetali di <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

d. Virus e organismi patogeni virus-simili

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Beet curly top virus (isolati non europei)	Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. Black raspberry latent virus	Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione
3. Agenti della necrosi e pseudonecrosi	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
4. Cadang-Cadang viroid	Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
5. Virus dell'accartocciamento del ciliegio(*) (Cherry leafroll virus)	Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione
5.1 Chrysanthemum stem necrosis virus	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. e <i>Solanum lycopersicum</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
6. Citrus mosaic virus	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
7. Citrus tristeza virus (tutti gli isolati)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
8. Leprosis	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
9. Little cherry pathogen (isolati non europei)	Vegetali di <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus incisa</i> Thunb., <i>Prunus sargentii</i> Rehd., <i>Prunus serrula</i> Franch., <i>Prunus serrulata</i> Lindl., <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram, <i>Prunus subhirtella</i> Miq., <i>Prunus yedoensis</i> Matsum e relativi ibridi e cultivar, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10. Agenti della diffusione naturale della psorosi	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. Palm lethal yellowing mycoplasma	Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non

Specie	Oggetto della contaminazione
	europei
12. Prunus necrotic ing spot virus (**)	Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione
13. Satsuma dwarf virus	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
13.1 <i>Sprioplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
14. Tatter leaf virus	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
15. Witches' broom (MLO)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

(*) In Svizzera Cherry leafroll virus non è presente su *Rubus* L.

(**) In Svizzera Prunus necrotic ringsport virus non è presente su *Rubus* L.

Sezione II

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera

a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	Bulbi da fiori e cormi di <i>Crocus</i> L., cultivar nane e relativi ibridi del genere <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., quali <i>Gladiolus callianthus</i> Marais, <i>Gladiolus colvillei</i> Sweet, <i>Gladiolus nanus</i> hort., <i>Gladiolus ramosus</i> hort., <i>Gladiolus tubergenii</i> hort., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Iris</i> L., <i>Trigridia</i> Juss., <i>Tulipa</i> L., destinati alla piantagione, e tuberi di patate (<i>Solanum tuberosum</i> L.), destinati alla piantagione
4. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	Sementi e bulbi di <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L. e <i>Allium schoenoprasum</i> L., destinati alla piantagione e vegetali di <i>Allium porrum</i> L., destinati alla piantagione, bulbi e cormi di <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston «Golden Yellow», <i>Galanthus</i> L. <i>Galtonia candidans</i> (Baker) Decne, <i>Hyacinthus</i> L., <i>Ismene</i> Herbert, <i>Muscari</i> Miller, <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L., destinati alla piantagione, e sementi di <i>Medicago sativa</i> L.
6.2. <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner)	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul, <i>Dianthus</i> L., <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait. e della famiglia delle <i>Solanaceae</i> , destinati alla piantagione, ad

Specie	Oggetto della contaminazione
	eccezione delle sementi
8. <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	Fiori recisi, ortaggi fogliacei d' <i>Apium graveolens</i> L. e vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> – i bulbi, – i cormi, – i vegetali della famiglia <i>Gramineae</i>, – i rizomi, – le sementi.
9. <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	Fiori recisi, ortaggi fogliacei d' <i>Apium graveolens</i> L. e vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> – i bulbi, – i cormi, – i vegetali della famiglia <i>Gramineae</i>, – i rizomi, – le sementi.

b. Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis <i>et al.</i>	Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.
2. <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>	Vegetali di <i>Solanum lycopersicum</i> L., destinati alla piantagione
3. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i>	Vegetali di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthi-cola</i> (Hellmers) Dickey	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5. <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr & Burkholder	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
6. ...	
7. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pha-seoli</i> (Smith) Dye	Sementi di <i>Phaseolus</i> L.
8. <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye	Vegetali di <i>Solanum lycopersicum</i> L. E <i>Capsicum</i> spp., destinati alla piantagione
10. <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

c. Funghi

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Ceratozystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.	Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale
3. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
4. <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock & Davis) v. Arx	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5. <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
7. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i>	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
8. <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. & de Toni	Sementi di <i>Helianthus annuus</i> L.
9. <i>Puccinia horiana</i> Hennings	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9.1 <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
10. <i>Scirrhia pini</i> Funk & Parker	Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold	Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12. <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn	Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

d. Virus e organismi patogeni virus-simili

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Arabis mosaic virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. Beet leaf curl virus	Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. Chrysanthemum stunt viroid	Vegetali di <i>Dendranthema</i> [DC.] Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
6. Grapevine flavescence dorée MLO	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
7. Plum pox virus (Sharka)	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
7.1 Potato spindle tuber viroid	Vegetali destinati alla piantagione (comprese le sementi) di <i>Solanum lycopersicum</i> L. e relativi ibridi, <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Capsicum frutescens</i> L. e vegetali di <i>Solanum tuberosum</i> L.
8. Potato stolbur mycoplasma	Vegetali di <i>Solanaceae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Specie	Oggetto della contaminazione
9. Raspberry ringspot virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11. Strawberry crinkle virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12. Strawberry latent ringspot virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
13. Strawberry mild yellow edge virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
14. Tomato black ring virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
15. Tomato spotted wilt virus	Vegetali di <i>Apium graveolens</i> L. <i>Capsicum annum</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., tutte le varietà di ibridi impatiens della Nuova Guinea di <i>Impatiens</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Nicotiana tabacum</i> L., per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita per la produzione professionale di tabacco, <i>Solanum melongena</i> L., <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
16. Tomato yellow leaf curl virus	Vegetali di <i>Solanum lycopersicum</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Parte B

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette se presenti su determinate merci

a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione	Zona(e) protetta(e)
...		

b. Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione	Zona(e) protetta(e)
2. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al</i>	Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per impollinazione di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L.	Cantone VS

d. Virus e organismi patogeni virus-simili

Specie	Oggetto della contaminazione	Zona(e) protetta(e)
2. Grapevine flavescence dorée MLO	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Tutti i Cantoni, ad eccezione di TI e Val Mesolcina (Cantone GR)

Allegato 3⁴⁷
(art. 7, 12 e 13)

Parte A Merci di cui è vietata l'importazione

Descrizione	Paese d'origine
1. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi non europei
2. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi non europei
3. Vegetali di <i>Populus</i> L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi dell'America settentrionale
5. Corteccia di <i>Castanea</i> Mill. separata dal tronco	Tutti i Paesi
6. Corteccia di <i>Quercus</i> L., ad eccezione di <i>Quercus suber</i> L., separata dal tronco	Paesi dell'America settentrionale
7. Corteccia di <i>Acer saccharum</i> Marsh., separata dal tronco	Paesi dell'America settentrionale
8. Corteccia di <i>Populus</i> L. separata dal tronco	Paesi del continente americano
9. Vegetali di <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. e <i>Rosa</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti	Paesi non europei
9.1 Vegetali di <i>Photinia</i> Lindl. esclusi <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti	Stati Uniti d'America, Cina, Giappone, Repubblica di Corea e Repubblica popolare democratica di Corea
9.2 Vegetali di <i>Cotoneaster</i> Ehrh. e <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot	Tutti i Paesi
10. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., tuberiseme di patate	Stati terzi
11. Vegetali di specie stolonifere a tuberifere di <i>Solanum</i> L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui all'allegato 3 parte A punto 10	Stati terzi
12. Tuberi della specie <i>Solanum</i> L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui all'allegato 3 parte A punti 10 e 11	Ferme restando le esigenze particolari applicabili ai tuberi di patata di cui all'allegato 4 parte A sezione I, tutti i Paesi terzi, ad eccezione di <ul style="list-style-type: none"> – Algeria, Israele, Marocco, Tunisia e Turchia, – Paesi dell'Europa continentale riconosciuti indenni da <i>Clavibacter mi-chiganensis</i> ssp. <i>Sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Davis

⁴⁷ Aggiornato dal n. II dell'O del 31 ott. 2012 (RU 2012 6385) dal n. I dell'O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4009).

Descrizione	Paese d'origine
	et al. oppure nei quali risultino rispettate disposizioni riconosciute dall'UFAG per la lotta contro tale organismo.
13. Vegetali di <i>Solanaceae</i> destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e delle voci di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 o 12	Tutti i Paesi ad eccezione dei Paesi europei e mediterranei
14. Terra e terreno di coltura costituiti integralmente o parzialmente di terra o di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus (comprese torba o corteccia), ad eccezione di quelli costituiti esclusivamente da torba	Turchia, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia, Ucraina e Paesi che non appartengono all'Europa continentale, ad eccezione di Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.
15. Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti	Stati terzi
16. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, e <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi	Stati terzi
17. Vegetali di <i>Phoenix</i> spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Algeria, Marocco
18. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. e relativi ibridi, e di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermo restando il divieto riguardante i vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 9, se del caso Paesi non europei, ad eccezione dei Paesi mediterranei, di Australia, Nuova Zelanda, Canada e degli Stati continentali degli Stati Uniti d'America.
19. Vegetali della famiglia <i>Gramineae</i> , esclusi i vegetali di erbe perenni delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. Ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. e <i>Uniola</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Tutti i Paesi, ad eccezione dei Paesi europei e mediterranei

Parte B

Merci di cui è vietata l'introduzione in alcune zone protette

Descrizione	Zone protette
1. Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9, 9.1, 9.2 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di <ul style="list-style-type: none"> - Paesi diversi da quelli riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. da parte dell'UFAG 	Cantone VS

-
- zone diverse dalle zone indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. che sono state stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall'UFAG
o
 - zone di Stati membri dell'Unione europea diverse da quelle dichiarate ufficialmente:
 - zone protette per quanto concerne *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
o
 - «zone tampone» nelle quali i vegetali ospiti sono sottoposti da un periodo appropriato a un regime di lotta ufficialmente riconosciuto e controllato con lo scopo di minimizzare il rischio di diffusione di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati e dove i suddetti vegetali possono essere introdotti nelle zone protette da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. degli Stati membri della Comunità europea.
-

Allegato 4⁴⁸

(art. 8, 9, 11, 14, 25, 34, 35 e 48)

Parte A**Esigenze particolari per l'importazione e la messa in commercio di merci****Sezione I****Merci provenienti da Stati terzi**

Merci	Esigenze particolari
<p>1.1 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di conifere (<i>Coniferales</i>), escluso quello di <i>Thuja L.</i> e <i>Taxus L.</i>, ad eccezione del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami (ottenuti completamente o in parte da dette conifere), - materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per cassettera, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per cassettera che sostiene partite di legname, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trovano nello stesso stato fitosanitario del legname della partita, - legname di <i>Libocedrus decurrens</i> Torr., laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82° C per un periodo di 7-8 giorni, <p>ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente.</p>	<p>Costatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56°C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna); constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, oppure b. adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure c. adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodotto approvato dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%) e constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il Paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore <i>Monochamus</i>, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> o

⁴⁸ Aggiornato dal n. II dell'O del 31 ott. 2012 (RU 2012 6385), dal n. I dell'O del DEFR del 29 ott. 2014 (RU 2014 4009), dal n. II dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6141) e dal n. I dell'O del DEFR del 17 mag. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2041).

Merci	Esigenze particolari
<p>1.2 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di conifere (Coniferales), in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami (ottenuti completamente o in parte da dette conifere), originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bührer) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente.</p>	<p>del suo vettore.</p> <p>Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:</p> <p>a. adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, oppure</p> <p>b. adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),</p> <p>e constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il Paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore <i>Monochamus</i>, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bührer) Nickle <i>et al.</i> o del suo vettore.</p>
<p>1.3 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di <i>Thuja L.</i> e <i>Taxus L.</i>, ad eccezione del:</p> <ul style="list-style-type: none"> – legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami (ottenuti completamente o in parte da dette conifere), – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per cassetteria, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per cassetteria che sostiene partite di legname, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trovano nello stesso stato fitosanitario del legname della partita, ma compreso quello che non ha conservato la superficie 	<p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <p>a. è scortecciato, oppure</p> <p>b. è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura; constatazione comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, oppure</p> <p>c. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna); constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certi-</p>

Merci	Esigenze particolari
<p>rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente.</p>	<p>ficati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, oppure d. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure e. è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodotto approvato dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).</p>
1.4 ...	
<p>1.5 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami (ottenuti completamente o in parte da dette conifere), - materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per cassetteria, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per cassetteria che sostiene partite di legname, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trova nello stesso stato fitosanitario del legname della partita, 	<p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. è originario di zone notoriamente indennizzate: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Monochamus</i> spp. (specie non europee), - <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee), - <i>Scolytidae</i> (specie non europee); il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, alla rubrica «Origine», oppure b. è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere <i>Monochamus</i> spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure c. è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura; constatazione comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, oppure d. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del
<p>ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Russia, Kazakistan e Turchia.</p>	

Merci	Esigenze particolari
	<p>marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, oppure</p> <p>e. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m^3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure</p> <p>f. è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodotto approvato dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).</p>
<p>1.6 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami (ottenuti completamente o in parte da dette conifere), - materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per cassetteria, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per cassetteria che sostiene partite di legname, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trovano nello stesso stato fitosanitario del legname della partita, <p>ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda originale, originario di Stati terzi diversi da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Russia, Kazakistan e Turchia, - Stati terzi europei, - Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente. 	<p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <p>a. è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere <i>Monochamus</i> spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure</p> <p>b. è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura; constatazione comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, oppure</p> <p>c. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m^3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure</p> <p>d. è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodotto approvato dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della pressione (psi o kPa)</p>

Merci	Esigenze particolari
<p>1.7 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da conifere (<i>Coniferales</i>) originario di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Russia, Kazakistan e Turchia, – Paesi non europei diversi da Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente. 	<p>e della concentrazione (%), oppure</p> <p>e. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza.</p> <p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <p>a. è originario di zone notoriamente indennizzate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Monochamus</i> spp. (specie non europee), – <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee), – <i>Scolytidae</i> (specie non europee); <p>il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, alla rubrica «Origine», oppure</p> <p>b. è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato, oppure</p> <p>c. è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, oppure</p> <p>d. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure</p> <p>e. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza.</p>

Merci	Esigenze particolari
<p>2. Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per cassetatura, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione o una combinazione di questi fattori e tranne materiale per cassetatura che sostiene partite di legname, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trovano nello stesso stato fitosanitario del legname della partita.</p>	<p>Il materiale da imballaggio in legno deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> – essere ottenuto da legno scortecciato come specificato all'allegato I della norma internazionale FAO⁴⁹ per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, – essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della stessa norma internazionale, e – essere contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.
<p>2.1 Legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del:</p> <ul style="list-style-type: none"> – legname destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, – legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per cassetatura, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per cassetatura che sostiene partite di legname, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trova nello stesso stato fitosanitario del legname della partita, 	<p>Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura; constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.</p>
<p>originario degli Stati Uniti d'America e del Canada.</p>	
<p>2.2 Legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh., destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, originario di Stati Uniti d'America e Canada.</p>	<p>Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone riconosciute indenni da <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura.</p>

⁴⁹ Regulation of wood packaging material in international trade. Questo documento è consultabile su: <https://www.ippc.int/en/publications/640/>

Merci	Esigenze particolari
<p>2.3 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di <i>Fraxinus L.</i>, <i>Juglans ailantifolia Carr.</i>, <i>Juglans mandshurica Maxim.</i>, <i>Ulmus davidiana Planch.</i> e <i>Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.</i>, ad eccezione del:</p> <ul style="list-style-type: none"> – legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami (ottenuti completamente o in parte da detti alberi), – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per cassettera, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per cassettera che sostiene partite di legname, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trova nello stesso stato fitosanitario del legname della partita, 	<p>Constatazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il legname è originario di una zona che l'UFAM ha riconosciuto indenne dall'<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire; il nome della zona deve essere menzionato nei certificati di cui all'articolo 11, oppure b. che la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione fitosanitaria nazionale, oppure c. che il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino a ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.
<p>ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato, originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d'America.</p>	
<p>2.4 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da <i>Fraxinus L.</i>, <i>Juglans ailantifolia Carr.</i>, <i>Juglans mandshurica Maxim.</i>, <i>Ulmus davidiana Planch.</i> e <i>Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.</i> originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d'America.</p>	<p>Constatazione ufficiale che il legname è originario di una zona che l'UFAM ha riconosciuto indenne dall'<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire. Il nome della zona deve essere menzionato nei certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza.</p>

Merci	Esigenze particolari
<p>2.5 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, corteccia isolata e oggetti di corteccia di <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d'America.</p>	<p>Constatazione ufficiale che la corteccia è originaria di una zona che l'UFAM ha riconosciuto indenne dall'<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire. Il nome della zona deve essere menzionato nei certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza.</p>
<p>3. Legname di <i>Quercus</i> L., ad eccezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, - fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistono prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti, - materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per casseratura, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legname, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trova nello stesso stato fitosanitario del legname della partita, 	<p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure b. è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %, oppure c. è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua, oppure d. nel caso di legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.
<p>ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda originale, originario degli Stati Uniti d'America.</p>	
<p>4.1 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di <i>Betula</i> L., ad eccezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami (ottenuti completamente o in parte da detti alberi), - materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e 	<p>Constatazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione fitosanitaria nazionale, oppure b. il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino a ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

Merci	Esigenze particolari
<p>altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per cassettera, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per cassettera che sostiene partite di legname, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trova nello stesso stato fitosanitario del legname della partita,</p>	
<p>ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato, originari del Canada e degli Stati Uniti d'America, dove l'<i>Agrilus anxius</i> Gory è notoriamente presente.</p>	
<p>4.2 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da <i>Betula</i> L.</p>	<p>Constatazione ufficiale che il legname è originario di un paese notoriamente indenne da <i>Agrilus anxius</i> Gory.</p>
<p>4.3 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, corteccia e oggetti di corteccia di <i>Betula</i> L., originari del Canada e degli Stati Uniti d'America, dove l'<i>Agrilus anxius</i> Gory è notoriamente presente.</p>	<p>Constatazione ufficiale che la corteccia è priva di legno.</p>
<p>5. Legname di <i>Platanus</i> L., ad eccezione del legname in forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, - materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie, come il legname della partita, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'Armenia o degli Stati Uniti. 	<p>Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura; constatazione comprovata dal marchio «Kiln-Dried» o «KD» oppure da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.</p>

Merci	Esigenze particolari
<p>6. Legname di <i>Populus</i> L., ad eccezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, - materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per cassetteria, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per cassetteria che sostiene partite di legname, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trova nello stesso stato fitosanitario del legname della partita, 	<p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è scortecciato oppure - è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura; constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.
<p>ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi del continente americano.</p>	
<p>7.1 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname in forma di: piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Acer saccharum</i> Marsh, originario di Stati Uniti d'America e Canada, - <i>Platanus</i> L., originario di Stati Uniti d'America o Armenia, - <i>Populus</i> L., originario del continente americano. 	<p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato, b. è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, oppure c. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure d. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza.

Merci	Esigenze particolari
<p>7.1.1 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname in forma di: piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Acer saccharum</i> Marsh., originario degli Stati Uniti e del Canada, o, – <i>Populus</i> L., originario del continente americano. 	<p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. è stato prodotto da legname rotondo scor-tecciato, o b. è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, constatazione comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti o c. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione comprovata da relativa indicazione sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m^3) e del tempo d'esposizione (ore), o d. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo del legname (inclusa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza.
<p>7.1.2 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname in forma di: piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da <i>Platanus</i> L., originario dell'Armenia o degli Stati Uniti.</p>	<p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, constatazione comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti o b. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione comprovata da relativa indicazione sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m^3) e del tempo d'esposizione (ore), o c. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo del legname (inclusa la parte più inter-

Merci	Esigenze particolari
7.2 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da <i>Quercus</i> L. originario degli Stati Uniti d'America.	<p>na), da indicare sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza.</p> <p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <p>a. è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,</p> <p>oppure</p> <p>b. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),</p> <p>oppure</p> <p>c. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza.</p>
7.3 Corteccia separata dal tronco di conifere (<i>Coniferales</i>), originaria di Paesi non europei.	<p>Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:</p> <p>a. è stata sottoposta ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),</p> <p>oppure</p> <p>b. è stata sottoposta ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza,</p> <p>e</p> <p>constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, la corteccia è stata trasportata fino a lasciare il Paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore <i>Monochamus</i>, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> o</p>

Merci	Esigenze particolari
<p>7.4 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, il legname di <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., ad eccezione del legname in forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - piccole placche e trucioli, ottenuti interamente o parzialmente da tali vegetali, - materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle partite e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie, come il legname della partita, 	<p>del suo vettore.</p> <p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel Paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Saperda candida</i> Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», <ul style="list-style-type: none"> o b. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo del legname, da indicare sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, <ul style="list-style-type: none"> o c. è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, da indicare sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza.
<p>ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada e Stati Uniti.</p>	
<p>7.5 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, il legname in forma di piccole placche ottenute interamente o parzialmente da <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., originario di Canada e Stati Uniti.</p>	<p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel Paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Saperda candida</i> Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», <ul style="list-style-type: none"> o b. è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, <ul style="list-style-type: none"> o c. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzione nell'intero profilo del legname, da indicare sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza.

Merci	Esigenze particolari
8. ...	
8.1 Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei.	Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 1, se del caso, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee).
8.2 Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m, originari di Paesi non europei.	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 8.1, se del caso, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee).
9. Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I ai punti 8.1 e 8.2, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers né di <i>Scirrhia pini</i> Funk e Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
10. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I ai punti 8.1, 8.2 o 9, se del caso, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
11.01 Vegetali di <i>Quercus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli Stati Uniti d'America.	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da <i>Ceratomyces fagacearum</i> (Bretz) Hunt.
11.1 Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei.	Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 2 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 11.01, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Cronartium</i> spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Merci	Esigenze particolari
11.2 Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 2 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 11.1, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, oppure b. che nessun sintomo di <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
11.3 Vegetali di <i>Corylus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Canada e Stati Uniti d'America.	<p>Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sono originari di una zona che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», o b. che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller all'atto di ispezioni speciali eseguite sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller.
11.4 Vegetali di <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., ad eccezione dei frutti e delle sementi, ma compresi rami tagliati con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d'America.	<p>Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona che l'UFAM ha riconosciuto indenne dall'<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire. Il nome della zona deve essere menzionato nei certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza.</p>
11.5 Vegetali di <i>Betula</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, ma compresi rami di <i>Betula</i> L. con o senza foglie.	<p>Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Agrilus anxius</i> Gory.</p>

Merci	Esigenze particolari
12. Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Armenia o degli Stati Uniti d'America.	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
13.1 Vegetali di <i>Populus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi terzi.	Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 3, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
13.2 Vegetali di <i>Populus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi del continente americano.	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 3 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 13.1, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Mycosphaerella populorum</i> G.E. Thompson è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
14. Vegetali di <i>Ulmus</i> L., destinati alla piantagione, eccetto le sementi, originari di Paesi dell'America settentrionale.	Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punto 11.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Candidatus Phytoplasma ulmi</i> è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
14.1. Vegetali destinati alla piantagione, a eccezione di marze, talee, vegetali in coltura tissutale, polline e sementi, di <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L. originari di Canada e Stati Uniti.	<p>Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18, o all'allegato 4 parte A sezione I punti 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 e 23.2, ove opportuno, constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel Paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Saperda candida</i> Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», o b. sono stati coltivati, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportati o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Saperda candida</i> Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: <ul style="list-style-type: none"> i) che è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine, e

Merci	Esigenze particolari
	<ul style="list-style-type: none"> ii) che è sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di <i>Saperda candida</i> Fabricius effettuate a intervalli opportuni, e iii) in cui le piante sono state coltivate in un sito: <ul style="list-style-type: none"> – soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di <i>Saperda candida</i> Fabricius, o – soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto con un'ampiezza di almeno 500 m dove l'assenza di <i>Saperda candida</i> Fabricius è stata confermata da ispezioni ufficiali effettuate ogni anno a intervalli opportuni, e iv) immediatamente prima dell'esportazione, i vegetali sono stati sottoposti a un'ispezione minuziosa per rilevare l'eventuale presenza di <i>Saperda candida</i> Fabricius, in particolare nel fusto dei vegetali stessi, comprendente, ove opportuno, un campionamento distruttivo.
15. ...	
16. ...	
16.1 Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi	I frutti sono privi di peduncoli e foglie e l'imballaggio reca un adeguato marchio di origine.
16.2 Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Swinglea</i> Merr., e relativi ibridi.	<p>Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, 16.3, 16.4 16.5 e 16.6, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. che i frutti sono originari di un Paese notoriamente indenne da <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolia</i> nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato in anticipo e per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese interessato, o b. che i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolia</i>, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato in anticipo e per iscritto dall'organizzazione

Merci	Esigenze particolari
	<p>nazionale per la protezione delle piante del Paese interessato,</p> <p>o</p> <p>c. che i frutti sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionato nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>o</p> <p>d. che il sito di produzione e le immediate vicinanze sono sottoposti a trattamenti adeguati e a pratiche agricole per contrastare <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i>,</p> <p>e</p> <p>che i frutti sono stati sottoposti a trattamento a base di ortofenilfenato di sodio o a un altro trattamento efficace menzionato nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato in anticipo e per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese interessato,</p> <p>e</p> <p>che le ispezioni ufficiali effettuate a intervalli opportuni prima dell'esportazione hanno dimostrato che i frutti sono indenni da sintomi di <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i>,</p> <p>e</p> <p>che nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza sono incluse informazioni sulla tracciabilità,</p> <p>o</p> <p>e. qualora i frutti siano destinati alla trasformazione industriale, che le ispezioni ufficiali precedenti l'esportazione hanno evidenziato che i frutti sono indenni da sintomi di <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i>,</p> <p>e</p> <p>che il sito di produzione e le immediate vicinanze sono sottoposti a trattamenti adeguati e a pratiche agricole per contrastare <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i>,</p> <p>e</p> <p>che lo spostamento, l'immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo condizioni approvate dall'UFAG,</p> <p>e</p> <p>che i frutti sono stati trasportati in singoli</p>

Merci	Esigenze particolari
16.3 Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi.	<p>imballaggi muniti di un'etichetta, contenente un codice di tracciabilità e l'indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale,</p> <p>e</p> <p>che nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza sono incluse informazioni sulla tracciabilità.</p> <p>Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, 16.2, 16.4 e 16.5, constatazione ufficiale:</p> <p>a. che i frutti sono originari di un Paese notoriamente indenne da <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato in anticipo e per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese interessato,</p> <p>o</p> <p>b. che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato in anticipo e per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese interessato,</p> <p>o</p> <p>c. non è stato osservato alcun sintomo di <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes nel sito di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel sito di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.</p>
16.4 Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di <i>Citrus aurantium</i> L. e <i>Citrus latifolia</i> Tanaka.	<p>Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 e 16.6, constatazione ufficiale:</p> <p>a. che i frutti sono originari di un Paese notoriamente indenne da <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato in anticipo e per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese interessato,</p> <p>o</p> <p>b. che i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione</p>

Merci	Esigenze particolari
	<p>delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato in anticipo e per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese interessato,</p> <p>o</p> <p>c. che i frutti sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>e</p> <p>che i frutti sono risultati esenti da sintomi di <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa nel corso di un'ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali,</p> <p>o</p> <p>d. che i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti adeguati e a misure agricole contro <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa,</p> <p>e</p> <p>che sono state effettuate ispezioni ufficiali nel sito di produzione durante il periodo vegetativo dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nei frutti non è stato rilevato alcun sintomo di <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa,</p> <p>e</p> <p>che i frutti raccolti in tale sito di produzione sono risultati esenti da sintomi di <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa nel corso di un'ispezione ufficiale precedente l'esportazione di un campione rappresentativo definito nel rispetto delle norme internazionali,</p> <p>e</p> <p>che nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza sono incluse informazioni sulla tracciabilità,</p> <p>o</p> <p>e. nel caso di frutti destinati alla trasformazione industriale, che i frutti sono risultati esenti da sintomi di <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa prima dell'esportazione nel corso di un'ispezione ufficiale di</p>

Merci	Esigenze particolari
	<p>un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali,</p> <p>e</p> <p>che nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», è inclusa una dichiarazione attestante che i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti adeguati contro <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa eseguiti al momento opportuno,</p> <p>e</p> <p>che lo spostamento, l'immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo condizioni approvate dall'UFAG,</p> <p>e</p> <p>che i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un'etichetta, contenente un codice di tracciabilità e l'indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale,</p> <p>e</p> <p>che nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza sono incluse informazioni sulla tracciabilità.</p>
<p>16.5 Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, originari di Paesi non europei nei quali siano note su tali frutti manifestazioni di Tephritidae (specie non europee).</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, 16.2 e 16.3, constatazione ufficiale:</p> <ol style="list-style-type: none"> che i frutti sono originari di zone notoriamente indenni degli organismi nocivi in questione, oppure, qualora questo requisito non possa essere soddisfatto, che nessun indizio della presenza degli organismi nocivi in questione è stato osservato nel luogo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, in occasione di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, indizi della presenza di detti organismi nocivi, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto, che, all'atto di un adeguato esame ufficiale su campione rappresentativo, i frutti sono risultati esenti dagli organismi nocivi di cui trattasi in qualsivoglia stadio del loro sviluppo, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto, che i frutti sono stati sottoposti a idoneo trattamento; vale a dire a un qualsiasi trattamento ammissibile che preveda l'uso di vapore caldo, del freddo o di un raffreddamento rapido, dimostratosi efficace con-

Merci	Esigenze particolari
<p>16.6 Frutti di <i>Capsicum</i> (L.), <i>Citrus</i> L., diversi da <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck. e <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch e <i>Punica granatum</i> L., originari dei paesi di Africa continentale, Capo Verde, Sant'Elena, Madagascar, La Reunion, Maurizio e Israele.</p>	<p>tro gli organismi nocivi di cui trattasi senza danneggiare il frutto, e, qualora un tale trattamento non sia disponibile, a un trattamento chimico ammesso a norma della legislazione svizzera.</p> <p>Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 e 36.3, constatazione ufficiale che i frutti:</p> <p>a. sono originari di un Paese notoriamente indenne da <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,</p> <p>o</p> <p>b. sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>o</p> <p>c. sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>e</p> <p>sono state effettuate ispezioni ufficiali nel luogo di produzione a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame visivo su campioni rappresentativi di frutta, risultati indenni da <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick),</p> <p>o</p> <p>d. sono stati sottoposti a un efficace trattamento a freddo per garantire che siano indenni da <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) o a un altro trattamento efficace per garantire che siano indenni da <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick); i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato in anticipo e per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese interessato.</p>

Merci	Esigenze particolari
17. Vegetali di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9, 9.1, 9.2 e 18, parte B punto 1 o all'allegato 4 parte A sezione I punto 15, se del caso, constatazione ufficiale:</p> <ol style="list-style-type: none"> che i vegetali sono originari di Paesi riconosciuti dall'UFAG come indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i>, oppure che i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall'UFAG, oppure che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i>
18.1 Vegetali di <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour. e <i>Vepris</i> Comm., ad eccezione dei frutti (ma comprese le sementi); e sementi di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle e <i>Poncirus</i> Raf., e loro ibridi, originari di Stati terzi.	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 18.2 e 18.3, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di un Paese che l'UFAG ha riconosciuto indenne da <i>Candidatus Liberibacter</i> spp., agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi.</p>
18.2 Vegetali di <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Choisya</i> Kunth <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm, <i>Zanthoxylum</i> L., esclusi frutti e sementi.	<p>Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 18.1 e 18.3, constatazione ufficiale:</p> <ol style="list-style-type: none"> che i vegetali sono originari di un Paese notoriamente indenne da <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, o che i vegetali sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», o che i vegetali sono stati coltivati in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel Paese di origine, e in cui i vegetali sono collocati in un sito

Merci	Esigenze particolari
	<p>soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di <i>Trioza erythrae</i> Del Guercio,</p> <p>e</p> <p>in cui, durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state effettuate due ispezioni ufficiali a intervalli opportuni e non è stato osservato alcun sintomo di <i>Trioza erythrae</i> Del Guercio in tale sito né nell'area circostante in un raggio di almeno 200 m.</p>
<p>18.3 Vegetali di <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Amyris</i> P. Browne, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Choisya</i> Kunth, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Limonia</i> L., <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Naringi</i> Adans., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Séverinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss., <i>Triphasia</i> Lour., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Stati terzi.</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 18.1 e 18.2, constatazione ufficiale che:</p> <p>a. i vegetali sono originari di un paese in cui <i>Diaphorina citri</i> Kuway è notoriamente assente, oppure</p> <p>b. i vegetali sono originari di una zona indenne da <i>Diaphorina citri</i> Kuway, istituita dall'organizzazione fitosanitaria nazionale nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, alla rubrica «Dichiarazione supplementare».</p>
<p>18.4 Vegetali di <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans. e <i>Swinglea</i> Merr., esclusi frutti e sementi.</p>	<p>Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 18.1, 18.2 e 18.3, constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <p>a. sono originari di un Paese notoriamente indenne da <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato in anticipo e per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese interessato,</p> <p>o</p> <p>b. sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i>, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato in anticipo e per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese interessato.</p>

Merci	Esigenze particolari
19.1 Vegetali di <i>Crataegus</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev.	Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 9 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev. è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
19.2 Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi sui generi di cui trattati.	Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15 e 17, constatazione ufficiale che non sono stati osservati sintomi di malattia causata da detti organismi nocivi particolarmente pericolosi sui vegetali nel sito di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono:	
<ul style="list-style-type: none"> - per <i>Fragaria</i> L.: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i>, - Arabis mosaic virus, - Raspberry ringspot virus, - Strawberry crinkle virus, - Strawberry latent ringspot virus, - Strawberry mild yellow edge virus, - Tomato black ring virus, - <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King; - per <i>Malus</i> Mill.: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev.; - per <i>Prunus</i> L.: <ul style="list-style-type: none"> - Apricot chlorotic leafroll mycoplasma, - <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>; - per <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier <i>et al.</i>) Young <i>et al.</i>; - per <i>Pyrus</i> L.: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev.; - per <i>Rubus</i> L.: <ul style="list-style-type: none"> - Arabis mosaic virus - Raspberry ring spot virus - Strawberry latent ring spot virus - Tomato black ring virus; - per tutte le specie: altri virus e organismi virus-simili, non europei. 	
20. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L.,	Ferre restando le disposizioni applicabili ai

Merci	Esigenze particolari
destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Pear decline mycoplasma.	vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15, 17 e 19.2, constatazione ufficiale che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto a estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasma.
<p>21.1 Vegetali di <i>Fragaria L.</i>, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi.</p> <p>Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Strawberry latent «C» virus – Strawberry vein banding virus – Micoplasma delle scope delle streghe della fragola (Strawberry witches' broom mycoplasma). 	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 19.2, constatazione ufficiale:</p> <p>a. che i vegetali, ad eccezione delle piantine germogliate da semi</p> <ul style="list-style-type: none"> – hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali prove, oppure – provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, <p>b. che dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali nel luogo di produzione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.</p>

Merci	Esigenze particolari
21.2 Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 19.2 e 21.1, constatazione ufficiale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. che nessun sintomo di <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b. che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfanno le condizioni di cui alla lettera a. del presente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.
21.3 Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 19.2, 21.1 e 21.2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Anthonomus signatus</i> Say e d'<i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling).</p>
<p>22.1 Vegetali di <i>Malus</i> Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi su <i>Malus</i> Mill.</p> <p>Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Cherry rasp leaf virus (American), – Tomato ringspot virus. 	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18, parte B punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15, 17 e 19.2, constatazione ufficiale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. che i vegetali: <ul style="list-style-type: none"> – hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali prove, oppure – provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, b. che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali nel luogo di produ-

Merci	Esigenze particolari
22.2 Vegetali di <i>Malus</i> Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Apple proliferation mycoplasma.	<p>zione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.</p> <p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18, parte B punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15, 17, 19.2 e 22.1, constatazione ufficiale:</p> <p>a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasma,</p> <p>b. aa. che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficialmente riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, oppure – provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, <p>bb. che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasma è stato osservato né sui vegetali nel luogo di produzione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.</p>
23.1 Vegetali delle seguenti specie di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Plum pox virus:	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15 e 19.2, constatazione ufficiale:</p> <p>a. che i vegetali, escluse le piantine generate da semi</p> <ul style="list-style-type: none"> – hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,

Merci	Esigenze particolari
<ul style="list-style-type: none"> – <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi – <i>Prunus glandulosa</i> Thunb. – <i>Prunus holoserica</i> Batal. – <i>Prunus hortulana</i> Bailey – <i>Prunus japonica</i> Thunb. – <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne – <i>Prunus maritima</i> Marsh. – <i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc. – <i>Prunus nigra</i> Ait. – <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch – <i>Prunus salicina</i> L. – <i>Prunus sibirica</i> L. – <i>Prunus simonii</i> Carr. – <i>Prunus spinosa</i> L. – <i>Prunus tomentosa</i> Thunb. – <i>Prunus triloba</i> Lindl. – altre specie di <i>Prunus</i> L. sensibili al Plum pox virus. 	<ul style="list-style-type: none"> – oppure – provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tale prova b. che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dal Plum pox virus è stato osservato né sui vegetali nel luogo di produzione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vicinanze, c. che si è provveduto a estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus o agenti patogeni virus-simili.
<p>23.2 Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi su <i>Prunus</i> L. b. ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi, c. ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi. 	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15, 19.2 e 23.1, constatazione ufficiale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. che i vegetali: <ul style="list-style-type: none"> – hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali prove, oppure – provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, b. che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali nel luogo di produzione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.
<p>Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, di cui sopra sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per il caso di cui alla lettera a.: <ul style="list-style-type: none"> – Tomato ringspot virus – per il caso di cui alla lettera b.: <ul style="list-style-type: none"> – Cherry rasp leaf virus (americano), – Peach mosaic virus (americano), – Peach phony rickettsia – Peach rosette mycoplasma – Peach yellows mycoplasma – Plum line pattern virus (americano), – Peach X-disease mycoplasma – per il caso di cui alla lettera c.: <ul style="list-style-type: none"> – Little cherry pathogen. 	

Merci	Esigenze particolari
<p>24. Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione:</p> <p>a. originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi, su <i>Rubus</i> L.</p> <p>b. ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi.</p> <p>Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il caso di cui alla lettera a.: <ul style="list-style-type: none"> - Tomato ringspot virus - Black raspberry latent virus - Cherry leafroll virus - Prunus necrotic ringspot virus - per il caso di cui alla lettera b.: <ul style="list-style-type: none"> - Raspberry leaf curl virus (americano), - Cherry rasp leaf virus (americano). 	<p>Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punto 19.2,</p> <p>a. i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova,</p> <p>b. constatazione ufficiale:</p> <p>aa. che i vegetali</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, <p>bb. che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali nel luogo di produzione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.</p>
<p>25.1 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.</p>	<p>Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12, constatazione ufficiale:</p> <p>a. che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival (razze diverse dalla razza 1, corrispondente alla razza comune europea) e che nessun sintomo di <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival è stato osservato né nel luogo di produzione, né nelle immediate vicinanze, per tutta la durata di un periodo adeguato, oppure</p> <p>b. che nel Paese d'origine risultano rispettate disposizioni, riconosciute dall'UFAG per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.</p>

Merci	Esigenze particolari
25.2 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	<p>Ferme restando le disposizioni di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12 e all'allegato 4 parte A sezione I 25.1, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. che i tuberi sono originari di Paesi notoriamente indenni da <i>Clavi bacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., oppure b. che nel Paese d'origine risultano rispettate disposizioni riconosciute dall'UFAG per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
25.3 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione delle patate di primizia, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni del Potato spindle tuber viroid.	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.1 e 25.2, soppressione della facoltà germinativa.</p>
25.4 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione.	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono notoriamente esenti da <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens e <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, e</p> <ul style="list-style-type: none"> a. che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>, oppure nelle zone nelle quali è nota la presenza di <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione rivelatosi indenne o ritenuto indenne da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento riconosciuto dall'UFAG inteso a eradicare <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>, e b. che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, oppure nelle zone in cui è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen: <ul style="list-style-type: none"> – che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen in base a un'indagine annuale della coltura ospite, eseguita mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi appropriati e mediante ispezio-

Merci	Esigenze particolari
	<p>ne visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate cresciute sul luogo di produzione,</p> <p>oppure</p> <p>– che, dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti a esame di laboratorio, nonché a ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della messa in commercio e che non è stato osservato nessun indizio di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e di <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.</p>
25.4.1 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., non destinati alla piantagione.	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A sezione I punti 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni dallo <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i></p>
25.4.2 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 e 25.4.1, constatazione ufficiale che:</p> <p>a. i tuberi sono originari di un Paese notoriamente indenne dalla <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny,</p> <p>oppure</p> <p>b. i tuberi sono originari di una zona che l'organizzazione fitosanitaria nazionale ha riconosciuto indenne dalla <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.</p>
25.5 Vegetali di <i>Solanaceae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato stolbur mycoplasma.	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11, 12 e 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.1, 25.2, 25.3 e 25.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasma è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>

Merci	Esigenze particolari
25.6 Vegetali di <i>Solanaceae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. e delle sementi di <i>Solanum lycopersicum</i> L., originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato spindle tuber viroid.	Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 11 e 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 25.5, se del caso, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato spindle tuber viroid è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
25.7 Vegetali di <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>	Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 11 e 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.5 e 25.6, se del caso, constatazione ufficiale: <ul style="list-style-type: none"> a. che i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>, oppure b. che nessun indizio di <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
25.7.1 Vegetali di <i>Solanum lycopersicum</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., esclusi frutti e sementi.	Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 e 45.3, constatazione ufficiale che i vegetali: <ul style="list-style-type: none"> a. sono originari di un Paese notoriamente indenne da <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, <ul style="list-style-type: none"> o b. sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare».
25.7.2 Frutti di <i>Solanum lycopersicum</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L.	Constatazione ufficiale che i frutti: <ul style="list-style-type: none"> a. sono originari di un Paese notoriamente indenne da <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, <ul style="list-style-type: none"> o b. sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della

Merci	Esigenze particolari
	<p>presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», o c. sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) in base a ispezioni e indagini ufficiali eseguite nei tre mesi precedenti l'esportazione, e che è menzionato nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare».</p>
26. Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.	<p>Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Verticillium alboatrum</i> Reinke e Berthold e <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn è stato osservato sul luppulo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
27.1 Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. e <i>Pelargonium</i> l'Herit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.	<p>Constatazione ufficiale che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="626 635 1023 762">i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) e <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.), istituite dall'organizzazione fitosanitaria nazionale nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure <li data-bbox="626 762 1023 890">all'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) o di <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) sul luogo di produzione, oppure <li data-bbox="626 890 1023 954">i vegetali sono stati sottoposti a idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi.
27.2 Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. et <i>Pelargonium</i> l'Herit. ex Ait., ad eccezione delle sementi.	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punto 27.1, constatazione ufficiale che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="626 1027 1023 1197">i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Spodoptera eridania</i> Cramer, <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith e <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius), istituite dall'organizzazione fitosanitaria nazionale nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure <li data-bbox="626 1197 1023 1324">dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di <i>Spodoptera eridiana</i> Cramer, <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith o <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) nel luogo di produzione, oppure <li data-bbox="626 1324 1023 1391">i vegetali sono stati sottoposti a idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi.

Merci	Esigenze particolari
28. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1 e 27.2, constatazione ufficiale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. che i vegetali sono al massimo la terza generazione di materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esenti da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i>, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10 % almeno si è rivelato esente da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> all'atto di un controllo ufficiale eseguito al momento della fioritura, b. che i vegetali e le talee: <ul style="list-style-type: none"> – provengono da ditte ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione, nelle quali nessun sintomo di <i>Puccinia horiana</i> Hennings è stato osservato durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si sono manifestati sintomi di <i>Puccinia horiana</i> Hennings durante i tre mesi precedenti l'esportazione, oppure – sono stati sottoposti a idoneo trattamento contro <i>Puccinia horiana</i> Hennings, c. che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che nel caso di talee con radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nel luogo di radicazione.
28.1 Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. e <i>Solanum lycopersicum</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punto 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 e 28, constatazione ufficiale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. che i vegetali sono stati ininterrottamente in un Paese indenne dal <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i>, oppure b. che i vegetali sono stati ininterrottamente in una zona che l'organizzazione fitosanitaria nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne dal <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c. che i vegetali sono stati ininterrottamente in un luogo di produzione riconosciuto indenne dal <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> e controllato attraverso ispezioni

Merci	Esigenze particolari
	ufficiali e, se del caso, mediante esami.
29. Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi.	<p>Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1 e 27.2, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> – che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr e Burkholder e <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) Van Beyma all'atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni, – che nessun sintomo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra è stato osservato sui vegetali.
30. Bulbi di <i>Tulipa</i> L. e <i>Narcissus</i> L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta a un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi.	<p>Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Ditylerichus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
31. Vegetali di <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus:	<p>Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1 e 27.2,</p>
a. nei quali non sono notoriamente presenti <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu lato</i> (popolazioni non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus	<p>constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <p>a. provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus, oppure</p>
b. nei quali sono notoriamente presenti <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu lato</i> (popolazioni non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus.	<p>b. derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot virus a un sistema ufficialmente approvato di test virologici</p> <p>constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <p>a. provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus né sul suolo, né sui vegetali, oppure</p> <p>b. derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot a un sistema ufficialmente approvato di test virologici.</p>
32.1 Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: <ul style="list-style-type: none"> – bulbi, – corni, – vegetali della famiglia <i>Gramineae</i>, – rizomi, – sementi, – tubercoli, 	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1, 27.2, 28 e 29, se del caso, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e:</p> <p>a. sono originari di una zona che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Lirio-myza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza</i></p>

Merci	Esigenze particolari
originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch)	<p><i>maculosa</i> (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure</p> <p>b. sono originari di un luogo di produzione che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure</p> <p>c. immediatamente prima dell'esportazione i vegetali hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch). Nei certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza va specificato il trattamento applicato, oppure</p> <p>d. derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), sono coltivati <i>in vitro</i> in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.</p>
32.2 Fiori recisi di <i>Dendranthema</i> (DC) Des. Moul., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. e <i>Solidago</i> L., e ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e <i>Ocimum</i> L.	<p>Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sono originari di un Paese indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), oppure – immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch).
32.3 Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: <ul style="list-style-type: none"> – bulbi, – cormi, 	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1, 27.2, 28, 29 e 32.1, constatazione ufficiale:</p>

Merci	Esigenze particolari
<ul style="list-style-type: none"> - vegetali della famiglia Gramineae, - rizomi, - sementi, - tubercoli. 	<ul style="list-style-type: none"> a. che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), oppure b. che nessun sintomo di <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto, oppure c. che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), oppure d. che i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), sono coltivati <i>in vitro</i> in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.
<p>33. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto.</p>	<p>Constatazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il luogo di produzione è notoriamente indenne da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Davis <i>et al.</i> e <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival, nonché b. i vegetali sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.

Merci	Esigenze particolari
34. Terra e terreno di coltura aderenti o associati ai vegetali, costituiti integralmente o parzialmente di terra o di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba e corteccia o costituiti in parte di qualsiasi sostanza inorganica solida, destinati ad assicurare la sopravvivenza dei vegetali e originari di: <ul style="list-style-type: none"> - Turchia - Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia e Ucraina, - Paesi non europei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia. 	Constatazione ufficiale: <ol style="list-style-type: none"> a. che il terreno di coltura, al momento della piantagione: <ul style="list-style-type: none"> - non conteneva terra e materia inorganiche, oppure - era esente da insetti e nematodi nocivi ed era stato sottoposto a idoneo esame o trattamento termico o fumigazione atti ad assicurare che fosse esente da altri organismi, nocivi, oppure - era stato sottoposto a idoneo trattamento atto a eliminare gli organismi nocivi, e che b. dopo la piantagione: <ul style="list-style-type: none"> - sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi, oppure - nelle due settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati liberati del terreno di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera a.
35.1 Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Beet curly top virus (isolati non europei) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
35.2 Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Beet leaf curl virus.	Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punto 35.1, constatazione ufficiale: <ol style="list-style-type: none"> a. che nella zona di produzione non sono note manifestazioni di Beet leaf curl virus, e b. che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
36.1 Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione di: <ul style="list-style-type: none"> - bulbi - cormi - rizomi - sementi - tubercoli. 	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 e 32.3, se del caso, constatazione ufficiale che i vegetali di cui alla prima colonna sono stati coltivati in vivaio e: <ol style="list-style-type: none"> a. sono originari di una zona che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati

Merci	Esigenze particolari
	<p>di cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure</p> <p>b. sono originari di un luogo di produzione che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure</p> <p>c. immediatamente prima dell'esportazione hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Thrips palmi</i> Karny e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Thrips palmi</i> Karny. Nei certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza va specificato il trattamento applicato, oppure</p> <p>d. derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny, sono coltivati <i>in vitro</i> in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di <i>Thrips palmi</i> Karny e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.</p>
36.2 Fiori recisi della famiglia <i>Orchidaceae</i> , frutti di <i>Momordica</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L.	<p>Constatazione ufficiale che i fiori recisi e i frutti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sono originari di un Paese indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny, oppure – immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Thrips palmi</i> Karny.
36.3 Frutti di <i>Capsicum</i> L. originari di Belize, Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Giamaica, Messico, Nicaragua, Panama, Portorico, Stati Uniti d'America e Polinesia francese in cui <i>Anthonomus eugenii</i> Cano è notoriamente presente.	<p>Constatazione ufficiale che i frutti:</p> <p>b. sono originari di una zona indenne da <i>Anthonomus eugenii</i> Cano, istituita dall'organizzazione fitosanitaria nazionale nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure</p> <p>b. sono originari di un luogo di produzione, istituito nel Paese di esportazione dall'organizzazione fitosanitaria nazionale di tale paese e indenne da <i>Anthonomus eugenii</i> Cano, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosani-</p>

Merci	Esigenze particolari
	<p>tarie, e che è menzionato sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e sono riconosciuti indenni da <i>Anthonomus eugenii</i> Cano all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta al mese durante i due mesi precedenti l'esportazione, sul luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze.</p>
<p>37. Vegetali di <i>Palmae</i>, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei .</p>	<p>Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 17, constatazione ufficiale che:</p> <ol style="list-style-type: none"> i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne dal Palm lethal yellowing mycoplasma e dal CadangCadang viroid e tali organismi non sono stati osservati né nel luogo di produzione né nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure nessun sintomo di Palm lethal yellowing mycoplasma e Cadang-Cadang viroid è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, sono stati estirpati dal luogo di produzione i vegetali che giustificano il sospetto di introduzione di questi agenti patogeni e i vegetali sono stati sottoposti a idoneo trattamento inteso a eradicare il <i>Myndus crudus</i> Van Duzee, le colture tissutali derivano da materiale che soddisfa le condizioni di cui alle lettere a. e b.
<p>37.1 Vegetali di <i>Palmae</i>, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.</p>	<p>Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 17, e le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione I punto 37, constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <ol style="list-style-type: none"> sono stati ininterrottamente in un Paese notoriamente indenne dalla <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), oppure sono stati ininterrottamente in una zona che l'organizzazione fitosanitaria nazionale ha riconosciuto indenne dalla <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione sono stati in un luogo di produzione: <ul style="list-style-type: none"> – registrato e sorvegliato dall'organizzazione fitosanitaria nazionale nel Paese di origine, e – in cui i vegetali erano in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione della <i>Paysandi-</i>

Merci	Esigenze particolari
	<p><i>sia archon</i> (Burmeister) o soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e</p> <ul style="list-style-type: none"> – in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali eseguite a intervalli opportuni, anche immediatamente prima dell'esportazione.
38.1	...
38.2	<p>Vegetali di <i>Fuchsia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Stati Uniti d'America o Brasile.</p> <p>Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer è stato osservato nel luogo di produzione e che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati ispezionati e sono risultati indenni da <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer.</p>
39.	<p>Alberi e arbusti, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei.</p> <p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 1, 2, 3, 9, 9.1, 13, 15 e 18, parte B punto 1 o all'allegato 4 parte A sezione I punti 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1 e 38.2, se del caso, constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sono puliti (vale a dire senza frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti, – sono cresciuti in vivaio, – sono stati sottoposti a ispezione in tempi opportuni e prima dell'esportazione, e trovati esenti da sintomi di batteri, virus e altri organismi nocivi virus-simili, e sono inoltre risultati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto a eliminare tali organismi.
40.	<p>Alberi e arbusti a foglia caduca, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei.</p> <p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 2, 3, 9, 15, 16, 17 e 18, parte B punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 e 45.1, se del caso, constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie.</p>
41.	<p>Vegetali annuali e biennali, eccetto <i>Gramineae</i>, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei.</p> <p>Ferme restando le disposizioni applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 11 e 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 e 35.2, constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sono stati coltivati in vivaio, – sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, – sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione,

Merci	Esigenze particolari
42. Vegetali della famiglia <i>Gramineae</i> di erbe perenni ornamentali delle sottofamiglie <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoideae</i> e dei generi <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Bz., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L., <i>Uniola</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei.	e – trovati esenti da sintomi di batteri, virus e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi virus simili, – trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi particolarmente pericolosi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto a eliminare tali organismi. Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 33 e 34, constatazione ufficiale che i vegetali: – sono stati coltivati in vivaio, – sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, – sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e – trovati esenti da sintomi di batteri, virus e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi virus simili, – trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi particolarmente pericolosi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto a eliminare tali organismi.
43. Vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei.	Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 1, 2, 3, 9, 9.1, 13, 15 e 18, parte B punto 1 o all'allegato 4 parte A sezione I punti 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42, constatazione ufficiale: a. che i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono stati coltivati, tenuti e curati per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a controlli ufficiali; b. che i vegetali dei vivai di cui alla lettera a.: aa. almeno durante il periodo menzionato alla lettera a.: – sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra, – sono stati sottoposti a idonei trattamenti atti a garantire l'assenza di ruggini non europee; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla rubrica «Disinfestazione e/o trattamento di

Merci	Esigenze particolari
	<p>disinfezione», sono stati sottoposti a ispezione ufficiale almeno sei volte l'anno, a intervalli opportuni, per l'accertamento della presenza degli organismi nocivi in questione, vale a dire quelli elencati negli allegati 1 e 2 della presente ordinanza. Tali ispezioni, che devono essere eseguite anche sulle piante nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a., devono essere eseguite almeno mediante esame oculare di ciascun filare del campo o del vivaio o mediante esame oculare di tutte le parti che fuoriescono dal substrato di coltura reperendo, con scelta casuale, un campione di almeno 300 vegetali di un genere, se quest'ultimo non comprende più di 3000 vegetali, oppure del 10 % dei vegetali di un genere, se quest'ultimo comprende più di 3000 vegetali, sono risultati esenti, all'atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi in questione menzionati nel precedente trattino, i vegetali infestati devono essere eliminati, i rimanenti devono essere sottoposti, se del caso, a un trattamento adeguato, e inoltre trattenuti per un periodo che consenta di accertare l'assenza degli organismi nocivi citati,</p> <ul style="list-style-type: none"> – sono stati piantati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento tecnico, dopodiché sono stati esaminati e dichiarati esenti da organismi nocivi, – sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi e nelle due settimane precedenti la spedizione sono stati: <ul style="list-style-type: none"> – scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e conservati a radice nuda, oppure – scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e ripiantati in un substrato di coltura rispondente ai requisiti fissati al punto aa., quinto trattino, oppure – sottoposti a idonei trattamenti atti a garantire che il substrato di coltura è esente da organismi nocivi; la sostanza attiva, la

Merci	Esigenze particolari
	<p>concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla rubrica «Disinfezzazione e/o trattamento di disinfezione»;</p> <p>bb. sono imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto il numero di registrazione del vivaio, che deve essere riprodotto sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare» per consentire l'identificazione della partita.</p>
<p>44. Vegetali di erbacee perenni destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, delle famiglie Caryophyllaceae (tranne <i>Dianthus</i> L.), Compositae (tranne <i>Dendranthema</i> [DC.] Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae und Rosaceae (tranne <i>Fragaria</i> L.), originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei.</p>	<p>Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 32.1, 32.2, 32.3, 33 e 34, constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sono stati coltivati in vivaio, – sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, – sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione e <ul style="list-style-type: none"> – trovati esenti da sintomi di batteri, virus e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi virus simili, – trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto a eliminare tali organismi.
<p>45.1 Vegetali di specie erbacee e vegetali di <i>Ficus</i> L. e d'<i>Hibiscus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi, originari di Paesi non europei.</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 e 36.1, constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sono originari di una zona che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b. sono originari di un luogo di produzione che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e riconosciuto indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre

Merci	Esigenze particolari
	<p>settimane nel corso delle nove settimane precedenti l'esportazione, oppure</p> <p>c. qualora nel luogo di produzione sia stata riscontrata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee), i vegetali detenuti o prodotti in tale luogo hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee); successivamente lo stesso luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite settimanalmente nelle nove settimane precedenti l'esportazione sia nell'ambito di controlli eseguiti nello stesso periodo. Nei certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza va specificato il trattamento applicato, oppure</p> <p>d. derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee); sono coltivati <i>in vitro</i> in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.</p>
<p>45.2 Fiori recisi di <i>Aster</i> spp., <i>Eryngium</i> L., <i>Gypsophila</i> L., <i>Hypericum</i> L., <i>Lisianthus</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Solidago</i> L., <i>Trachelium</i> L. e ortaggi a foglia di <i>Ocimum</i> L., originari di Paesi non europei.</p>	<p>Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sono originari di un Paese indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee), oppure – immediatamente prima dell'esportazione, sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee).
<p>45.3 Vegetali di <i>Solanum lycopersicum</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato Yellow Leaf Curl Virus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dove non è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn b. dove è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. 	<p>Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.5, 25.6 e 25.7, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali e: <ul style="list-style-type: none"> aa. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn, oppure bb. che il luogo di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti

Merci	Esigenze particolari
	ti l'exportazione, oppure b. che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto a idoneo trattamento e a un regime di controllo per accertare l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn.
46. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei bulbi, dei tuberi, dei cormi e dei rizomi, originari di Paesi nei quali sono notoriamente presenti determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi; gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> – Bean golden mosaic virus – Cowpea mild mottle virus – Lettuce infectious yellows virus – Pepper mild tigré virus – Squash leaf curl virus – altri virus trasmessi da <i>Bemisia tabaci</i> Genn.; a. Paesi, nei quali non è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi b. Paesi, nei quali è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi particolarmente pericolosi.	Ferme restando le disposizioni applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45, 45.1, 45.2 e 45.3, constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali durante l'intero ciclo vegetativo; constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali durante un adeguato periodo, e a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi, oppure b. che il luogo di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. E da altri vettori degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi all'atto di ispezioni ufficiali eseguite in tempi opportuni, oppure c. che i vegetali sono sottoposti a idoneo trattamento atto a eradicare <i>Bemisia tabaci</i> Genn.
49.1 Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.	Constatazione ufficiale: <ul style="list-style-type: none"> a. che nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev, oppure b. che prima dell'exportazione è stata esegui-

Merci	Esigenze particolari
49.2 Sementi di <i>Medicago sativa</i> L., originarie di Paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al.	<p>ta una fumigazione, oppure</p> <p>c. che le sementi sono state sottoposte ad un trattamento fisico adeguato contro l'organismo <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev e sono risultate indenni da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.</p> <p>Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punto 49.1, constatazione ufficiale:</p> <p>a. che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., né nell'azienda, né nelle immediate vicinanze,</p> <p>b. – che la coltura appartiene a una varietà riconosciuta, molto resistente a <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., oppure</p> <p>– che al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure</p> <p>– che il contenuto di materie inerti non supera, in peso lo 0,1 %,</p> <p>c. che nessun sintomo di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di <i>Medicago sativa</i> L. durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi,</p> <p>d. che la coltura è avvenuta su un campo non utilizzato per la produzione di <i>Medicago sativa</i> L. durante i tre anni precedenti la semina.</p>
51. Sementi di <i>Phaseolus</i> L.	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a. che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye, oppure</p> <p>b. che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye.</p>
52. Sementi di <i>Zea mays</i> L.	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a. che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye, oppure</p> <p>b. che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tale esame, è risultato esente da <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye.</p>

Merci	Esigenze particolari
53. Sementi dei generi <i>Triticum</i> , <i>Secale</i> e <i>X Triticosecale</i> originarie di Afghanistan, India, Iraq, Iran, Messico, Nepal, Pakistan, Sudafrica e Stati Uniti d'America, dove è nota la presenza di <i>Tilletia indica</i> Mitra.	Constatazione ufficiale che le sementi sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Tilletia indica</i> Mitra.
54. Semi dei generi <i>Triticum</i> , <i>Secale</i> e <i>X Triticosecale</i> originari di Afghanistan, India, Iraq, Iran, Messico, Nepal, Pakistan, Sudafrica e Stati Uniti d'America, dove è nota la presenza di <i>Tilletia indica</i> Mitra.	Constatazione ufficiale: <ol style="list-style-type: none"> che i semi sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Tilletia indica</i> Mitra, oppure che nessun sintomo di <i>Tilletia indica</i> Mitra è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo e che campioni rappresentativi dei semi sono stati prelevati al momento della raccolta e prima della spedizione e trovati esenti da <i>Tilletia indica</i> Mitra all'atto di tali prove.

Sezione II

Merci di origine svizzera o provenienti da Stati membri dell'Unione europea

Merci	Esigenze particolari
2. Legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale.	Constatazione ufficiale: <ol style="list-style-type: none"> che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ceratocystis Platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., o che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura; constatazione comprovata dal marchio «Kiln-Dried», «KD» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.
4. Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers o <i>Scirrhia pini</i> Funk & Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

5. Vegetali di *Abies* Mill., *Cedrus* Trew, *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Pseudotsuga* Carr. e *Tsuga* Carr., ad eccezione delle sementi, originari di Stati non europei. Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Melampsora medusae* Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
6. Vegetali di *Populus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi. Constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Melampsora medusae* Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
7. Vegetali di *Castanea* Mill. E *Quercus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi. Constatazione ufficiale:
- che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, oppure
 - che nessun sintomo di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
8. Vegetali di *Platanus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi. Constatazione ufficiale che:
- il legname è originario di una zona notoriamente indenne da *Ceratocystis Platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., o
 - nessun sintomo di *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
- 8.1 Vegetali di *Ulmus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi. Constatazione ufficiale che non è stato osservato alcun sintomo di *Candidatus* Phytoplasma ulmi nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
9. Vegetali di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi. Constatazione ufficiale:
- che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4 parte B punto 21 oppure
 - che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.*
10. Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi. Constatazione ufficiale:
- che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, *Phoma tracheiphila* (Petri) Kanchaveli & Gikashvili e *Citrus tristeza virus* (ceppi europei), oppure
 - che i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che ri-

chiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno *Citrus tristeza virus* (ceppi europei), mediante test o metodi adeguati, nel rispetto delle norme internazionali, e che la coltura ha avuto luogo permanentemente in una serra a prova di insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non è stato osservato nessun sintomo di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, *Phoma tracheiphila* (Petri) Kanchavelis & Gikashvili e *Citrus tristeza virus* (ceppi europei), oppure

- c. che i vegetali:
 - sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno *Citrus tristeza virus* (ceppi europei), mediante test o metodi adeguati, nel rispetto delle norme internazionali, e che sono risultati indenni da *Citrus tristeza virus* (ceppi europei) e sono certificati indenni da almeno *Citrus tristeza virus* (ceppi europei) in seguito a prove ufficiali effettuate secondo i metodi di cui al presente trattato, nonché
 - sono stati ispezionati e non sono stati osservati sintomi di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, *Phoma tracheiphila* (Petri) Kanchavelis et Gikashvili, *Citrus tristeza virus* (ceppi europei) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

10.1 Vegetali di *Citrus* L., *Choisya* Kunth, *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi e *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L., esclusi frutti e sementi.

Constatazione ufficiale che i vegetali:

- a. sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da *Trioza erytraeae* Del Guercio nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, o
- b. sono coltivati in un luogo di produzione registrato e controllato dalle autorità competenti nello Stato membro di origine, e in cui i vegetali sono collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *Trioza erytraeae* Del Guercio, e in cui, durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state effettuate due ispezioni ufficiali a intervalli opportuni e non è stato osservato alcun sintomo di *Trioza erytraeae* Del Guercio in tale sito né nell'area circostante in un raggio di almeno 200 m.

11. Vegetali di *Araceae*, di *Marantaceae*, di *Musaceae*, di *Persea* spp. e di *Strelitziaceae*, con radici o con terreno di coltura aderente o associato.
- Constatazione ufficiale:
- a. che nessuna contaminazione da *Radopholus similis* (Cobb) Thorne è stata osservata nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
 - b. che terra e radici di vegetali sospetti sono state sottoposte, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda *Radopholus similis* (Cobb) Thorne e sono risultate indenni da tale organismo nocivo all'atto di tali prove.
12. Vegetali di *Fragaria* L., *Prunus* L. e *Rubus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
- Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi determinati sono
- per *Fragaria* L.:
 - *Phytophthora fragariae* Hickman var. *fragariae*,
 - Arabis mosaic virus,
 - Raspberry ringspot virus,
 - Strawberry crinkle virus,
 - Strawberry latent ringspot virus,
 - Strawberry mild yellow edge virus,
 - Tomato black ring virus,
 - *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King;
 - per *Prunus* L.:
 - Apricot chlorotic leafroll mycoplasma,
 - *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*;
 - per *Prunus persica* (L.) Batsch:
 - *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier *et al.*) Young *et al.*;
 - per *Rubus* L.:
 - Arabis mosaic virus,
 - Raspberry ring spot virus,
 - Strawberry latent ringspot virus,
 - Tomato black ring virus).
- Constatazione ufficiale che:
- a. i vegetali sono originari di zone indenni da detti organismi nocivi particolarmente pericolosi, o
 - b. non sono stati osservati sintomi di malattia causata da detti organismi nocivi particolarmente pericolosi nel sito di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

13. Vegetali di *Cydonia* Mill. e *Pyrus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
- Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui al punto 9 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale:
- a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Pear decline mycoplasm, oppure
 - b. che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto a estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasm.
14. Vegetali di *Fragaria* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
- Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 12, constatazione ufficiale:
- a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Aphelenchoides besseyi* Christie, oppure
 - b. che nessun sintomo di *Aphelenchoides besseyi* Christie è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
 - c. che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera b. del presente punto o sono sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da *Aphelenchoides besseyi* Christie.
15. Vegetali di *Malus* Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
- Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 9, constatazione ufficiale:
- a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasm, oppure
 - b. aa. che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:
 - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, oppure
 - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno

- una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,
- bb. che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasm, né sui vegetali nel luogo di produzione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.
16. Vegetali delle seguenti specie di *Prunus* destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi:
- *Prunus amygdalus* Batsch
 - *Prunus armeniaca* L.
 - *Prunus blireiana* André
 - *Prunus brigantina* Vill.
 - *Prunus cerasifera* Ehrh.
 - *Prunus cistena* Hansen
 - *Prunus curdica* Fenzl. Et Fritsch.
 - *Prunus domestica* ssp. *domestica* L.
 - *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) C.K. Schneid
 - *Prunus domestica* ssp. *italica* (Borkh.) Hegi.
 - *Prunus glandulosa* Thunb.
 - *Prunus holoserica* Batal.
 - *Prunus hortulana* Bailey
 - *Prunus japonica* Thunb.
 - *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne
 - *Prunus maritima* Marsh.
 - *Prunus mume* Sieb. et Zucc.
 - *Prunus nigra* Ait.
 - *Prunus persica* (L.) Batsch
 - *Prunus salicina* L.
 - *Prunus sibirica* L.
 - *Prunus simonii* Carr.
 - *Prunus spinosa* L.
 - *Prunus tomentosa* Thunb.
 - *Prunus triloba* Lindl.
 - altre specie di *Prunus* L. sensibili al Plum pox virus.
- Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 12, constatazione ufficiale:
- a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure
- b. aa. che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:
- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, oppure
 - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,
- bb. che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal Plum pox virus, né sui vegetali nel luogo di produzione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vicinanze,
- cc. che si è provveduto a estirpare i vegetali del luogo di produzione che hanno mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus o agenti patogeni virus-simili.
17. Vegetali di *Vitis* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.
- Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Flavescence dorée e di *Xylophilus ampelinus* (Panagopoulos) Willems *et al.* è stato osserva-

18.1. Tuberi di *Solanum tuberosum* L.,
destinati alla piantagione

to sulle piante madri nel luogo di produzione dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi.

Constatazione ufficiale:

- a. che le disposizioni dell'UFAG o eventualmente dell'UE per la lotta contro *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival sono state rispettate,
e
- b. che i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff) Davis *et al.* o che sono state osservate le disposizioni dell'UE per la lotta contro *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff) Davis *et al.*,
e
- c. che le disposizioni dell'UFAG o eventualmente dell'UE per la lotta contro *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens e *Globodera pallida* (Stone) Behrens sono state rispettate,
e
- d.
 - aa. che i tuberi sono originari di zone in cui *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* è notoriamente assente; oppure
 - bb. che nelle zone in cui *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* è notoriamente presente, i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* oppure considerato indenne da tale organismo a seguito dell'attuazione di una procedura appropriata di eradicazione dell'organismo *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*,
e
- e. che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (tutte le popolazioni) e di *Meloidogyne fallax* Karssen, oppure di zone nelle quali *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen sono notoriamente presenti:
 - che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produ-

- zione,
oppure
- che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di sintomi indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura dell'ordinanza del DEFR del 7 dicembre 1998⁵⁰ sulle sementi e i tuberi-seme e che non è stato osservato nessun sintomo di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen.
- 18.2 Tuberi di *Solanum tuberosum* L., destinati alla piantagione, ad eccezione di quelli delle varietà ufficialmente ammesse.
- 18.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di *Solanum* L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di *Solanum tuberosum* L. di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 18.1 o 18.2, del materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici nonché delle sementi di *Solanum tuberosum* L. di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 18.3.1.
- Ferme restando le esigenze applicabili ai tuberi di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 18.1, constatazione ufficiale che i tuberi:
- appartengono a selezioni avanzate (tale constatazione deve opportunamente figurare nel documento che scorta i tuberi di cui trattasi)
 - sono stati prodotti in Svizzera,
 - e
 - provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti a controlli di quarantena ufficiali secondo metodi appropriati e sono risultati esenti, all'atto di tali controlli, da organismi nocivi particolarmente pericolosi.
- a. I vegetali devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena ed essere risultati esenti, all'atto dei controlli di quarantena, da organismi nocivi.
- b. I controlli di quarantena di cui alla lettera a devono:
- aa. essere sorvegliati dall'UFAG o, se del caso, dal servizio ufficiale di protezione dei vegetali dello Stato membro dell'UE interessato ed essere effettuati da personale con formazione scientifica di tale servizio o di un altro ente ufficialmente riconosciuto;
 - bb. essere effettuati in un luogo provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale, compresi i vegetali-indicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

50 RS 916.151.1

- cc. essere effettuati su ogni unità del materiale:
- mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di controllo,
 - mediante esame condotto secondo metodi adeguati, approvati dall'UFAG
 - nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a:
 - Andean potato latent virus
 - Arracacha virus B oca strain
 - Potato black ringspot virus
 - Potato spindle tuber viroid
 - Potato virus T
 - Andean potato mottle virus
 - virus della patata A, M, S, V, X e Y (compresi Y^o, Yⁿ et Y^c e Potato leaf roll virus
 - *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis *et al.*,
 - *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*
 - nel caso di sementi di *Solanum tuberosum* L., ad eccezione delle sementi di cui al punto 18.3.1, almeno ai virus e viroidi summenzionati;
- dd. mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi che hanno causato tali sintomi.
- c. Qualsiasi materiale non risultato esente, all'atto dei controlli definiti alla lettera b, da organismi nocivi di cui alla medesima lettera b, è immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi.
- d. Ogni ente od organismo di ricerca che detiene detto materiale in Svizzera deve specificarne la natura all'UFAG.

18.3.1 Sementi di *Solanum tuberosum* L., ad eccezione di quelle menzionate all'allegato 4 parte A sezione II punto 18.4.

Constatazione ufficiale che le sementi provengono da vegetali conformi, a seconda dei casi, ai requisiti di cui all'allegato 4 parte A, sezione II punti 18.1, 18.2 e 18.3,

e

- a. sono originarie di zone notoriamente indenni da *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann e Kotthoff) Davis *et al.*, *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* e Potato spindle

- tuber viroid,
o
- b. rispondono a tutti i seguenti requisiti:
- i. sono state prodotte in un sito in cui, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui alla lettera a;
 - ii. sono state prodotte in un sito in cui sono state realizzate tutte le seguenti azioni:
 1. separazione del sito da altre solanacee e piante ospiti di Potato spindle tuber viroid,
 2. prevenzione di qualsiasi contatto con personale e oggetti quali attrezzi, macchinari, veicoli, recipienti e materiale da imballaggio provenienti da altri siti che producono solanacee e altre piante ospiti di Potato spindle tuber viroid, o adozione di misure igieniche adeguate concernenti il personale o gli oggetti provenienti da altri siti che producono piante solanacee e altre piante ospiti di Potato spindle tuber viroid al fine di prevenire le infezioni,
 3. impiego esclusivo di acqua esente da tutti gli organismi nocivi di cui al presente punto.
- 18.4 Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di *Solanum* L., o relativi ibridi, destinati alla piantagione, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici. Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa l'UFAG.
- 18.5 Tuberi di *Solanum tuberosum* L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato 4 parte A sezione II punti 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 o 18.4. Dev'essere dimostrato da un numero di registrazione apposto sull'imballaggio o, in caso di spedizioni di patate alla rinfusa, sul mezzo di trasporto, che le patate sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato, oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione situati nella zona di produzione, precisando che i tuberi sono indenni da *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* e che, se del caso, le disposizioni dell'UFAG o dell'UE per la lotta contro
- a. *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival 1,
 - b. *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff) Davis *et al.* e
 - c. *Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens
- sono rispettate.

- 18.6 Vegetali di *Solanaceae* destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e degli altri vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punti 18.4 o 18.5. Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punti 18.1, 18.2 e 18.3, constatazione ufficiale:
- che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Potato stolbur mycoplasma, oppure
 - che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasma è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
- 18.6.1 Vegetali con radici, destinati alla piantagione, di *Capsicum* spp., *Solanum lycopersicum* L. e *Solanum melongena* L. Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 18.6, constatazione ufficiale che le disposizioni dell'UFAG o eventualmente dell'UE per la lotta contro gli organismi *Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens sono rispettate.
- 18.7 Vegetali di *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* (L.), *Musa* L., *Nicotiana* L. e *Solanum melongena* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi. Ferme restando le disposizioni applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 18.6 constatazione ufficiale:
- che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, oppure
 - che nessun indizio di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
19. Vegetali di *Humulus lupulus* L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi. Constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Verticillium albo-atrum* Reinke e Berthold e *Verticillium dahliae* Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
- 19.1 Vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf. Constatazione ufficiale che i vegetali:
- sono stati ininterrottamente in una zona che l'organizzazione fitosanitaria nazionale ha riconosciuto indenne dalla *Paysandisia arhon* (Burmeister), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
 - per un periodo di almeno due anni prima dello spostamento sono stati in un luogo di produzione:
 - registrato e sorvegliato dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine, e
 - in cui i vegetali erano in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione della *Paysandisia arhon* (Burmeister) o soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e
 - in cui non è stato osservato alcun indi-

- zio della presenza della *Paysandisia archon* (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali eseguite a intervalli opportuni.
20. Vegetali di *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. e *Pelargonium* l'Herit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
- 21.1 Vegetali di *Dendranthema* (DC) Des Moul. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
- Constatazione ufficiale che:
- a. i vegetali sono originari di zone indenni da *Helicoverpa armigera* (Hübner) e *Spodoptera littoralis* (Boisd.), istituite dall'organizzazione fitosanitaria nazionale nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
 - b. dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di *Helicoverpa armigera* Hübner o *Spodoptera littoralis* (Boisd.) sul luogo di produzione, oppure
 - c. i vegetali sono stati sottoposti a idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi.
- Ferme restando le disposizioni applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 20, constatazione ufficiale:
- a. che i vegetali sono al massimo la terza generazione di materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esenti da *Chrysanthemum stunt viroid*, o provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10 % almeno si è rivelato esente da *Chrysanthemum stunt viroid* all'atto di un controllo ufficiale eseguito al momento della fioritura;
 - b. che i vegetali e le talee provengono da ditte:
 - ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione e nelle quali non sono stati osservati sintomi di *Puccinia horiana* Hennings durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di *Puccinia horiana* Hennings durante i tre mesi precedenti la messa in commercio, oppure
 - b. che i vegetali e le talee provengono da ditte:
 - ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione e nelle quali non sono stati osservati sintomi di *Puccinia horiana* Hennings durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di *Puccinia horiana* Hennings durante i tre mesi precedenti la messa in commercio, oppure
 - la partita è stata sottoposta a idoneo

- trattamento contro *Puccinia horiana* Hennings;
- c. che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di *Didymella ligulicola* (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, o che, nel caso di talee con radici, nessun sintomo di *Didymella ligulicola* (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nel luogo di radicazione.
- 21.2 Vegetali di *Dianthus L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
- Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 20, constatazione ufficiale:
- che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate indenni da *Erwinia chrysanthemi* pv. *Dianthicola* (Hellmers) Dickey, *Pseudomonas caryophylli* (Burkholder) Starr et Burkholder e *Phialophora cinerescens* (Wollenw.) van Beyma all'atto delle prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni,
 - che sui vegetali non è stato osservato alcun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra.
22. Bulbi di *Tulipa L.* e *Narcissus L.*, ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta a un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi.
- Constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Ditylenchus dipsace* (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
23. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di:
- bulbi
 - cormi
 - vegetali della famiglia *Gramineae*
 - rizomi
 - sementi
 - tubercoli.
- Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punti 20, 21.1 o 21.2, constatazione ufficiale:
- a. che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess), oppure
 - b. che nessun sintomo di *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto, oppure
 - c. che immediatamente prima della messa in commercio i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess), oppure
 - d. che i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da *Liriomyza hui-*

- dobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess), sono coltivati *in vitro* in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess) e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.
24. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto. Dev'essere dimostrato che il luogo di produzione è notoriamente indenne da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff) Davis *et al.* e *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival.
- 24.1 Vegetali con radici, destinati alla piantagione, coltivati all'aperto, di *Allium porrum* L., *Asparagus officinalis* L., *Beta vulgaris* L., *Brassica* spp. e *Fragaria* L. nonché bulbi, tuberi e rizomi, coltivati all'aperto, di *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L., *Dahlia* spp., *Gladiolus* Tourn. ex L., *Hyacinthus* spp., *Iris* spp., *Lilium* spp., *Narcissus* L. e *Tulipa* L. Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 24, dev'essere dimostrato che le disposizioni dell'UFAG per la lotta contro gli organismi *Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens sono rispettate.
25. Vegetali di *Beta vulgaris* L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi. Costatazione ufficiale:
- che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Beet leaf curl virus, oppure
 - che nella zona di produzione non si è avuta conoscenza della comparsa del Beet leaf curl virus, e che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
26. Sementi di *Helianthus annuus* L. Costatazione ufficiale:
- che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. et de Toni, oppure
 - che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. et de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte a idoneo trattamento contro *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. et de Toni.
- 26.1 Vegetali di *Solanum lycopersicum* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi. Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punti 18.6 e 23, constatazione ufficiale:
- che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Tomato Yellow Leaf Curl Virus, oppure
 - che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl Virus è stato osservato sui vegetali durante un periodo appropriato, e

- aa. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Bemisia tabaci* Genn.,
oppure
- bb. che il luogo di produzione è risultato indenne da *Bemisia tabaci* Genn.
All'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione,
oppure
- c. che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl Virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto a idoneo trattamento e a un regime di controllo per accertare l'assenza di *Bemisia tabaci* Genn.

27. Sementi di *Solanum lycopersicum* L.

Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente riconosciuto dall'UFAG, e:

- a. che le sementi sono originarie di zone nelle quali non sono note manifestazioni di *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.*, o *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria* (Doidge) Dye,
oppure
- b. che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo,
oppure
- c. che le sementi sono state sottoposte a una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi summenzionati, effettuata su un campione rappresentativo e in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate indenni da tali organismi nocivi.

28.1 Sementi di *Medicago sativa* L.

Constatazione ufficiale:

- a. che nessun sintomo di *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev,
oppure
- b. che prima della messa in commercio è stata effettuata una fumigazione,
oppure
- c. che le sementi sono state sottoposte a un trattamento fisico adeguato contro l'organismo *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev e sono risultate indenni da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.

- 28.2 Sementi di *Medicago sativa* L.
- Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 28.1, constatazione ufficiale:
- a. che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da *Clavibacter michiganensis* spp. *insidiosus* Davis et al., oppure
 - b. aa. che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni da *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al. né nell'azienda né nelle immediate vicinanze, e che:
 - la coltura appartiene a una varietà riconosciuta, molto resistente a *Clavibacter michiganensis* ssp. *Insidiosus* Davis et al., oppure
 - al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure
 - il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme applicabili alle sementi soggette alla certificazione, non supera, in peso, lo 0,1 %,
 - bb. che nessun sintomo di *Clavibacter michiganensis* ssp. *Insidiosus* Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di *Medicago sativa* L., durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi,
 - cc. che la coltivazione è stata effettuata su un campo non utilizzato per la produzione di *Medicago sativa* L. durante i tre anni precedenti la semina.
29. Sementi di *Phaseolus* L.
- Constatazione ufficiale:
- a. che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye, oppure
 - b. che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato indenne da *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye.
- 30.1 Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi. L'imballaggio deve recare un idoneo marchio d'origine.
-

Parte B

Esigenze particolari per l'introduzione e la messa in commercio di merci in alcune zone protette

Merce	Esigenze particolari	Zona(e) protetta(e)
21. Vegetali e polline vivo per l'impollinazione di <i>Ame-lanchier</i> Med., <i>Chae-nomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi,	<p>Fermo restando il divieto applicabile, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte B punto 1, constatazione ufficiale:</p> <p>a. che i vegetali sono originari di zone protette per quanto concerne <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. elencate nella colonna di destra oppure</p> <p>b. che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso di trasferimento in una «zona di sicurezza», conservati per un periodo di almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo, in un campo:</p> <p>aa. situato ad almeno un chilometro dai suoi limiti interni, in una «zona di sicurezza» ufficialmente dichiarata e con un'estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono state sottoposte a un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell'inizio del penultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati. La descrizione dettagliata della cosiddetta «zona di sicurezza» è messa a disposizione del Servizio fitosanitario federale. Una volta delimitata la «zona di sicurezza», saranno eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, al momento più opportuno, nella zona che non comprende il campo e la zona circostante avente un raggio di 500 metri, e tutte le piante ospiti con sintomi di <i>Erwinia amylovora</i></p>	Cantone VS

Merce	Esigenze particolari	Zona(e) protetta(e)
b. di origine estera	<p>(Burr.) Winsl. et al. devono essere immediatamente rimosse. I risultati di tali ispezioni saranno trasmessi ogni anno al Servizio fitosanitario federale,</p> <p>bb. ufficialmente approvato, come la «zona di sicurezza», prima dell'inizio del penultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di vegetali, conformemente alle condizioni indicate nel presente punto,</p> <p>e</p> <p>cc. che, come la zona circostante per un raggio di almeno 500 metri, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo è risultato indenne da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr) Winsl. et al. all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> – due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta da giugno ad agosto e una volta da agosto a ottobre; e – una volta nella zona circostante descritta, al momento più opportuno, ossia fra agosto e ottobre, <p>e</p> <p>dd. di cui i vegetali sono stati sottoposti a prove ufficiali per l'individuazione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno</p>	
– Stati membri dell'Unione europea	<p>Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9, 9.1, 9.2 e 18 e parte B punto 1,</p> <p>constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> – che i vegetali sono originari di una zona protetta per quanto concerne <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. oppure – che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso di trasferimento, conservati per un periodo di almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo, in un campo situato ad almeno un chilometro dai suoi limiti interni, in una «zona tampone» ufficialmente dichiarata e con un'estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono state sottoposte da una data opportuna a un regime di lotta affi- 	

Merce	Esigenze particolari	Zona(e) protetta(e)
– altri Paesi.	<p>cialmente approvato e controllato con lo scopo di minimizzare il rischio di diffusione di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> dai vegetali ivi coltivati e da dove i vegetali sono autorizzati a essere introdotti nelle zone protette per ciò che concerne <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> da Paesi membri della Comunità europea;</p> <p>constatazione ufficiale:</p> <p>a. che i vegetali sono originari di Paesi riconosciuti dall'UFAG come esenti da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i></p> <p>oppure</p> <p>b. che i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall'UFAG.</p>	
21.3 Dal 15 marzo al 30 giugno, alveari.	<p>Deve essere fornita la prova documentata che gli alveari:</p> <p>a. sono originari di Paesi riconosciuti dall'UFAG come indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i>,</p> <p>oppure</p> <p>b. sono originari di una zona ufficialmente dichiarata zona protetta per ciò che concerne <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> in un Paese membro dell'Unione europea,</p> <p>oppure</p> <p>c. sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra,</p> <p>oppure</p> <p>d. sono stati sottoposti a un'adeguata misura di quarantena prima del trasporto.</p>	Cantone VS
32. Vegetali di <i>Vitis L.</i> , ad eccezione dei frutti e delle sementi.	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 15, all'allegato 4 parte A sezione II punto 17 e all'allegato 4 parte B punto 21.1, constatazione ufficiale:</p> <p>a. che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione di un Paese nel quale il Grapevine flavescente dorée MLO non risulta presente,</p> <p>oppure</p> <p>b. che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione in una zona indenne dal Grapevine flavescente dorée MLO, istituita dall'organizzazione fitosanitaria nazionale, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali,</p>	Tutti i Cantoni, ad eccezione del Cantone TI e della Valle Mesolcina (Cantone GR)

Merce	Esigenze particolari	Zona(e) protetta(e)
	<p data-bbox="542 213 602 229">oppure</p> <p data-bbox="512 236 871 469">c. che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in una zona protetta elencata nella colonna di destra o in una zona protetta riconosciuta dall'Unione europea in Repubblica ceca, Francia (Alsazia, Champagne-Ardenne, Picardie (Dipartimento dell'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne) e Lorena) o Italia (Puglia, Basilicata e Sardegna);</p> <p data-bbox="542 475 602 491">oppure</p> <p data-bbox="512 497 871 555">d. che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione:</p> <p data-bbox="542 561 871 660">aa. nel quale, dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, sulle piante madri non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO, e</p> <p data-bbox="542 667 719 683">bb. alternativamente</p> <p data-bbox="573 689 871 772">i. sui vegetali non è stato osservato sul luogo di produzione alcun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO,</p> <p data-bbox="573 778 633 794">oppure</p> <p data-bbox="573 801 871 900">ii. i vegetali sono stati trattati con acqua calda ad almeno 50 °C per 45 minuti al fine di eliminare il Grapevine flavescence dorée MLO.</p>	

Allegato 5⁵¹
(art. 2, 8–10, 15, 25, 29 e 32)

Parte A

Merci originarie della Svizzera o provenienti da Stati membri dell'Unione europea che devono essere sottoposte a un controllo fitosanitario nel luogo di produzione

Sezione I

Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera e che devono essere accompagnate da un passaporto fitosanitario

1. Vegetali e prodotti vegetali.
 - 1.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Prunus* L., ad eccezione di *Prunus lauro-cerasus* L. e *Prunus lusitanica* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.
 - 1.2 Vegetali di *Beta vulgaris* L., *Humulus lupulus* L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
 - 1.3 Vegetali di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. e *Vitis* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.
 - 1.4 Vegetali di *Choisya* Kunth, *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf e relativi ibridi, *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. and *Vitis* L., esclusi frutti e sementi.
 - 1.5 Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di *Citrus* L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.
 - 1.6 Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e relativi ibridi, con foglie e peduncoli.
 - 1.7 Legname, che:
 - a. è stato ottenuto interamente o parzialmente da *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,
e
 - b. corrisponde a una delle seguenti descrizioni:

Codice NC/Voce di tariffa doganale	Descrizione
---------------------------------------	-------------

4401.12	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
---------	-------------------------------------------------------------------------

⁵¹ Aggiornato dal n. 17 dell'all. 3 all'O del 22 giu. 2010 concernente la modifica della tariffa doganale (RU **2011** 3331), dal n. II dell'O del 31 ott. 2012 (RU **2012** 6385), dal n. I dell'O del DEFR del 29 ott. 2014 (RU **2014** 4009), dal n. 13 dell'all. 3 all'O del 10 giu. 2016 concernente la modifica della tariffa doganale (RU **2016** 2445) e dal n. I dell'O del DEFR del 17 mag. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2041).

Codice NC/Voce di tariffa doganale	Descrizione
4401.22	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401.40	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403.12 90	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403.99	Legno di platano (<i>Platanus</i> spp.), grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404.20	Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407.99	Legno di platano (<i>Platanus</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

2. Vegetali prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.
- 2.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi *Abies* Mill., *Apium graveolens* L., *Argyranthemum* spp., *Asparagus officinalis* L., *Aster* spp., *Brassica* spp., *Castanea* Mill., *Cucumis* spp., *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. e ibridi, *Exacum* spp., *Fragaria* L., *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di *Impatiens* L., *Lactuca* spp., *Larix* Mill., *Leucanthemum* L., *Lupinus* L., *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Prunus lusitanica* L., *Pseudotsuga* Carr., *Quercus* L., *Rubus* L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L., *Tsuga* Carr., *Ulmus* L., *Verbena* L. e altri vegetali di specie erbacee, ad eccezione dei vegetali della famiglia delle *Gramineae*, destinati alla piantagione, e ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.
- 2.2 Vegetali di *Solanaceae*, ad eccezione di quelli del punto 1.3, destinati alla piantagione, escluse le sementi.
- 2.3 Vegetali di *Araceae*, *Marantaceae*, *Musaceae*, *Persea* spp. et *Strelitziaceae*, con le radici o con un terreno di coltura aderente o associato.
- 2.3.1 Vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.
- 2.4 – Sementi e bulbi di *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L. e *Allium schoenoprasum* L. destinati alla piantagione e vegetali di *Allium porrum* L. destinati alla piantagione.

- Sementi di *Helianthus annuus* L., *Solanum lycopersicum* L., *Medicago sativa* L. e *Phaseolus* L.
3. Bulbi, cormi, tuberi e rizomi destinati alla piantagione, prodotti da produttori autorizzati a produrre e a vendere a professionisti della produzione di vegetali, ad eccezione dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri garantiscono che la loro produzione è nettamente separata dalla produzione di altri prodotti di *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston «Golden Yellow», *Dahlia* spp., *Galanthus* L., *Galtonia candicans* (Baker) Decne., cultivar nane e relativi ibridi del genere *Gladiolus* Tourn. ex L., quali *Gladiolus callianthus* Marais, *Gladiolus colvillei* Sweet, *Gladiolus nanus* hort., *Gladiolus ramosus* hort. e *Gladiolus tubergenii* hort., *Hyacinthus* L., *Iris* L., *Ismene* Herbert, *Lilium* spp., *Muscari* Miller, *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Tigridia* Juss. e *Tulipa* L.

Sezione II

Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette e che devono essere accompagnate da un passaporto fitosanitario valido per la zona interessata all'atto dell'introduzione o della messa in commercio in tale zona

Ferme restando le merci di cui alla sezione I della presente parte e dell'allegato 3 parti A e B:

1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci.
- 1.3 Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.
- 1.4 Polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

Parte B

Merci provenienti da Stati terzi che devono essere sottoposte a un controllo fitosanitario nel Paese d'origine o nel Paese di spedizione

Sezione I

Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera

1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, ma comprese le sementi di Cruciferae, Graminae, *Trifolium* spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay, dei generi *Triticum*, *Secale* e *X Triticosecale* da Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Sud Africa e Stati Uniti, *Citrus* L., *Fortunella* Swingle e *Poncirus*

Raf. e relativi ibridi, *Capsicum* spp., *Helianthus annuus* L., *Solanum lycopersicum* L., *Medicago sativa* L., *Prunus* L., *Rubus* L., *Oryza* spp., *Zea mays* L., *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L., *Allium porrum* L., *Allium schoenoprasum* L. e *Phaseolus* L.

2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di:
 - *Castanea* Mill., *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L., *Gypsophila* L., *Pelargonium* L'Hérit. ex Ait., *Phoenix* spp., *Populus* L., *Quercus* L., *Solidago* L. e fiori recisi di Orchidaceae
 - conifere (*Coniferales*)
 - *Acer saccharum* Marsh, originarie di Stati Uniti e Canada
 - *Prunus* L., originarie di Paesi non europei
 - fiori recisi di *Aster* spp., *Eryngium* L., *Hypericum* L., *Lisianthus* L., *Rosa* L. e *Trachelium* L., originari di Paesi non europei
 - ortaggi a foglia di *Apium graveolens* L. e *Ocimum* L., *Limnophila* L. e *Eryngium* L.
 - foglie di *Manihot esculenta* Crantz
 - rami di *Betula* L., con o senza foglie
 - rami di *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti
 - *Amyris* P. Browne, *Casimiroa* La Llave, *Citropsis* Swingle & Kellerman, *Eremocitrus* Swingle, *Esenbeckia* Kunth., *Glycosmis* Corrêa, *Merrillia* Swingle, *Naringi* Adans., *Tetradium* Lour., *Toddalia* Juss. e *Zanthoxylum* L.
- 2.1 Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti ma comprese le sementi, di *Aegle* Corrêa, *Aeglopsis* Swingle, *Afraegle* Engl, *Atalantia* Corrêa, *Balsamocitrus* Stapf, *Burkillanthus* Swingle, *Calodendrum* Thunb., *Choisya* Kunth, *Clau-sena* Burm. f., *Limonia* L., *Microcitrus* Swingle., *Murraya* J. Koenig ex L., *Pamburus* Swingle, *Severinia* Ten., *Swinglea* Merr., *Triphasia* Lour. e *Vepris* Comm.
3. Frutti di:
 - *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., *Microcitrus* Swingle, *Naringi* Adans., *Swinglea* Merr. e relativi ibridi, *Momordica* L., *Solanum lycopersicum* L. e *Solanum melongena* L.
 - *Annona* L., *Cydonia* Mill., *Diospyros* L., *Malus* Mill., *Mangifera* L., *Passiflora* L., *Prunus* L., *Psidium* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Syzygium* Gaertn. e *Vaccinium* L., originari di Paesi non europei.
 - *Capsicum* L.
 - *Punica granatum* L. originario dei paesi di Africa continentale, Capo Verde, Sant'Elena, Madagascar, La Reunion, Maurizio e Israele.
4. Tuberi di *Solanum tuberosum* L.

5. Corteccia, separata dal tronco, di:
- conifere (*Coniferales*) originarie di Paesi non europei
 - *Acer saccharum* Marsh, *Populus* L. e *Quercus* L. ad eccezione di *Quercus suber* L.
 - *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., originari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d'America
 - *Betula* L., originaria di Canada e Stati Uniti d'America.
6. Legname che:
- a. è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato 4 parte A sezione I punto 2:
- *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla lettera b del codice NC 4416.00 00 e ove esistano prove documentate che il legname è stato trattato o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,
 - *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti o Armenia,
 - *Populus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi del continente americano,
 - *Acer saccharum* Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti e Canada,
 - Conifere (*Coniferales*), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi non europei, Kazakistan, Russia e Turchia,
 - *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti,
 - *Betula* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti e Canada,
 - *Amelanchier* Medik., *Aronia* Medik., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusi la segatura o i trucioli, originario di Canada o Stati Uniti, e
- b. corrisponde a una delle seguenti descrizioni:

Codice NC/Voce di tariffa doganale	Descrizione
4401.11	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in formesimili
4401.12	
4401.21	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401.22	Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
ex 4401.40	Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403.11	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403.1290	
ex 4403.21	Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403.22	
ex 4403.23	
ex 4403.24	
ex 4403.25	
ex 4403.26	
4403.91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
4403.95	Legno di betulla (<i>Betula</i> spp.), grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
4403.96	
4403.97	Legno di pioppo (<i>Populus</i> spp.), grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex	Legno di platano (<i>Platanus</i> spp.), di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), nonché legno di <i>Acer saccharum</i> Marsh, <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
4403.99	
ex	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4404	
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407.11	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407.12	
4401.19	
4407.91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407.93	Legno di <i>Acer saccharum</i> Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407.94	Legno di ciliegio (<i>Prunus</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407.95	Legno di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Codice NC/Voce di tariffa doganale	Descrizione
4407.96	Legno di betulla (<i>Betula</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407.97	Legno di pioppo (<i>Populus</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407.99	Legno di platano (<i>Platanus</i> spp.), nonché legno di <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4408.10	Fogli da impiallacciatura di conifere (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
4416.00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406.10	Costruzioni prefabbricate di legno

7. a. Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba.
- b. Terra e terreno di coltura aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dai materiali indicati alla lettera a. oppure costituito interamente o parzialmente da sostanze solide inorganiche destinate a mantenere la vitalità dei vegetali, originari di:
- Turchia,
 - Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia e Ucraina,
 - Paesi non europei, ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.
8. Semi dei generi *Triticum*, *Secale* e *X Triticosecale* originari di Afghanistan, India, Iraq, Iran, Messico, Nepal, Pakistan, Sudafrica e Stati Uniti d'America.

Sezione II

Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette

Ferme restando le merci di cui alla sezione I:

3. Polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

Allegato 6
(art. 3, 5, 42 e 58)

Piante infestanti particolarmente pericolose

1. *Ambrosia artemisiifolia L.*

Allegato 8
(art. 10)

Certificato fitosanitario di riesportazione (modello)

(conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, FAO, 1997)

1 Nome e indirizzo dell'esportatore		2 Certificato fitosanitario di riesportazione n.	
3 Nome e indirizzo del destinatario dichiarato		4 Servizio fitosanitario di al(ai) servizio(i) fitosanitario(i) di	
		5 Luogo di origine	
6 Mezzo(i) di trasporto dichiarato(i)			
7 Punto di entrata dichiarato			
8 Marchi distintivi, numero e descrizione degli imballaggi; nome del prodotto, nome botanico dei vegetali		9 Quantità dichiarata	
10 Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci regolamentate descritti nel presente certificato sono stati importati in (Parte contraente di riesportazione) da (Parte contraente di origine) sulla scorta del certificato sanitario n. – di cui (*) l'originale <input type="checkbox"/> la copia certificata conforme <input type="checkbox"/> è allegato/a al presente certificato; – che (*) sono imballati <input type="checkbox"/> reimballati <input type="checkbox"/> in contenitori originali <input type="checkbox"/> (*) nuovi <input type="checkbox"/> e – che (*) sulla base del certificato fitosanitario originale <input type="checkbox"/> e di ulteriori controlli <input type="checkbox"/> sono considerati conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente di importazione e che durante il periodo di magazzinaggio in (Parte contraente di riesportazione), la partita non è stata esposta al rischio di contaminazione o di infezione. (*) contrassegnare l'apposita casella			
11 Altre dichiarazioni			
TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE		18 Luogo del rilascio	
12 Data	13 Trattamento	Data Nome dell'organo di controllo (Firma) (Timbro dell'organismo)	
14 Prodotto chimico (ingrediente attivo)			
15 Durata e temperatura	16 Concentrazione		
17 Altre informazioni			

Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario federale e per gli organi annessi.

Allegato 9
(art. 8, 25 e 36)

Passaporto fitosanitario

Indicazioni necessarie:

1. «Passaporto fitosanitario svizzero» o «Passaporto fitosanitario CE»
2. «CH» o codice di uno Stato membro dell'Unione europea
3. Nome o codice dell'organo ufficiale competente
4. Numero di omologazione dell'azienda
5. Numero di serie, di settimana o di lotto individuale
6. Nome botanico
7. Quantità
8. L'indicazione «ZP» per la validità territoriale del passaporto fitosanitario e, se del caso, il nome della(e) zona(e) protetta(e) dove la merce è destinata
9. L'indicazione «RP» in caso di sostituzione di un passaporto fitosanitario e, se del caso, il numero di registrazione dell'azienda originariamente omologata
10. Per le merci estere provenienti da Stati non membri dell'Unione europea, il nome del Paese d'origine o del Paese di provenienza

Allegato 10
(art. 9, 21 e 37-39)

Esigenze per il trattamento e la marchiatura dei materiali da imballaggio in legno non lavorato

(secondo la norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15⁵²)

1 Trattamento

- 1.1 Perché possano essere marchiati in conformità con il punto 2, i materiali da imballaggio in legno non lavorato devono essere sottoposti a un trattamento termico.
- 1.2 Il trattamento termico deve garantire che la temperatura interna del legno venga mantenuta a 56 °C per almeno 30 minuti (heat treatment = trattamento HT).
- 1.3 La cella di trattamento utilizzata per il trattamento termico deve:
 - a. essere in grado di raggiungere la temperatura minima di trattamento di 65 °C e di mantenerla per tutta la durata del trattamento;
 - b. essere dotata di uno strumento di misura che permetta di rilevare e di registrare elettronicamente la temperatura della cella di trattamento o la temperatura interna del legno durante il trattamento.


2 Marchiatura

- 2.1 La marchiatura deve essere inserita in una cornice e riportare i seguenti dati:
 - a. logo IPPC;
 - b. numero di omologazione dell'azienda (con codice ISO del Paese);
 - c. menzione HT (heat treatment);
- 2.2 Deve essere apposta in maniera chiaramente visibile.
- 2.3 Non deve contenere i colori rosso e arancione.

⁵² *Guidelines for regulating wood packaging material in international trade.*
Questo documento può essere consultato al seguente indirizzo:
www.fao.org/docrep/010/a0785e/a0785e00.HTM


2.4 Forme delle marchiature:

Marchiatura più utilizzata in Svizzera:




Altre opzioni:


Opzione 1 :




Opzione 2:




Opzione 3:




Opzione 4:



Opzione 5:



Opzione 6:



Allegato 11
(art. 2)

Alberi e arbusti forestali

Degli alberi forestali fanno parte i generi seguenti:

	Designazione botanica	Designazione italiana
Conifere	<i>Abies</i>	abete
	<i>Larix</i>	larice
	<i>Picea</i>	abete rosso, peccia
	<i>Pinus</i>	pino
	<i>Pseudotsuga</i>	abete di Douglas
	<i>Taxus</i>	tasso
Latifoglie	<i>Acer</i>	acero
	<i>Alnus</i>	alno, ontano
	<i>Betula</i>	betulla
	<i>Carpinus</i>	carpino
	<i>Castanea</i>	castagno
	<i>Fagus</i>	faggio
	<i>Fraxinus</i>	frassino
	<i>Ostrya</i>	carpino nero
	<i>Populus</i>	pioppo
	<i>Quercus</i>	quercia
	<i>Robinia</i>	robinia
	<i>Salix</i>	salice
	<i>Sorbus</i>	sorbo
<i>Tilia</i>	tiglio	
<i>Ulmus</i>	olmo	

I generi e le specie seguenti fanno parte degli alberi e degli arbusti forestali, sempre che siano piantati nella foresta:

	Designazione botanica	Designazione italiana
	<i>Juglans regia</i>	noce reale
	<i>Juglans nigra</i>	noce nero
	<i>Prunus</i>	ciliegio

Allegato 12
(art. 3)

Zone riconosciute in Svizzera come «zone protette» per quanto concerne gli organismi nocivi menzionati di seguito

Tipo	Organismi nocivi	Zona protetta
...		
2. b. Batteri	<i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i>	Cantone VS
...		
4. d. Virus e organismi patogeni virus-simili	Grapevine flavescence dorée MLO	Tutti i Cantoni, ad eccezione del Cantone TI e della Valle Mesolcina (Cantone GR)